



LA GOVERNANCE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO

prime linee guida

Il presente testo è stato approvato dall'Assemblea dei soci di CSVnet il giorno 11 giugno 2011. Il testo è stato realizzato dal gruppo di lavoro di CSVnet sulla governance dei CSV, coordinato dal gruppo ristretto guidato da Renzo Guglielmi, Vicepresidente e consigliere con delega dell'obiettivo funzionamento, e composto da Marco Granelli Presidente di CSVnet, Luigino Vallet, consigliere del Consiglio direttivo di CSVnet e consigliere delegato della parte iniziale del percorso negli anni dal 2006 al 2008, Alessandro Fedeli referente tecnico per CSVnet e Direttore del CSV delle Marche, Roberto Museo, Direttore di CSVnet, Giorgio Massignani Direttore del CSV di Trento. **La stesura del testo è stata affidata a Luca Fazzi,** professore associato di sociologia generale dell'Università di Trento, **con una supervisione di Carlo Borzaga,** professore straordinario di Politica economica dell'Università di Trento, Direttore del Corso di perfezionamento post-laurea per la "Gestione di organizzazioni non profit e cooperative sociali" dell'Università di Trento e Presidente di Euricse (European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises), **attraverso un accordo con Euricse,** di cui CSVnet è socio, **e con una collaborazione di Raffaele Mozzanica, consulente legale di CSVnet.**

Il testo, nel corso del 2011, antecedentemente all'approvazione, è stato anche inviato al Forum del Terzo Settore, alla Consulta Volontariato del Forum del Terzo Settore e alla Convol, che hanno fatto pervenire loro osservazioni, utili alla formulazione del testo approvato, e che per questo si ringraziano. **Il testo è stato anche oggetto di confronto e dibattito, nel rispetto delle rispettive autonomie, in più di un incontro del Patto parasociale, luogo stabile di analisi, confronto e iniziativa sul tema del volontariato del Forum del Terzo Settore, della Consulta Volontariato del Forum del Terzo Settore, della Convol e di CSVnet.**

Si ringraziano le persone citate e tutti i rappresentanti e i direttori dei Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) che hanno contribuito alla riflessione sulla tematica della Governance dei CSV a partire dalle fase iniziali con la ricerca di ISSAN sulla governance di CSVnet realizzata tra il 2006 e il 2007 e pubblicata nel 2008 e con gli incontri pubblici del 2008 che hanno visto la collaborazione del prof. Carlo Borzaga e del prof. Felice Scalvini.

Indice

Premessa

1. La governance dei CSV
2. Le indicazioni della disciplina giuridica in materia di governance per i CSV
3. Gli enti gestori dei CSV
4. Le ragioni dell'introduzione delle linee guida della governance per i CSV
 - 4.1. La necessità di regole per il corretto utilizzo di risorse di interesse pubblico
 - 4.2. La legittimazione dei CSV gestiti e governati dal volontariato, con la giusta autonomia del principio di sussidiarietà
 - 4.3 La necessità di affrontare il tema del rischio di conflitti di interesse
 - 4.4. L'esigenza del corretto collegamento con il contesto sociale ed economico territoriale
 - 4.5. La necessità di chiarificazione dei ruoli e delle relazioni tra i soggetti della governance sia interni che esterni ai CSV
5. La filosofia di fondo delle linee guida sulla governance
6. La vision e la mission dei CSV
7. I principi della governance
 - 7.1. Il rispetto e la promozione dei valori fondanti dell'azione volontaria;
 - 7.2. La garanzia del governo da parte del volontariato;
 - 7.3. La democraticità;
 - 7.4. La rappresentatività;
 - 7.5. La partecipazione;
 - 7.6. La riduzione del rischio dei conflitti di interesse;
 - 7.7. La responsabilità;
 - 7.8. L'apertura;
 - 7.9. L'efficienza;
 - 7.10. L'efficacia;
 - 7.11. La trasparenza e il controllo.
8. Le responsabilità amministrative e gestionali
 - 8.1 I libri sociali
9. La personalità giuridica
10. I soggetti della governance
 - 10.1. I soci
 - 10.2. L'Assemblea de soci

- 10.3. Il Consiglio direttivo
- 10.4. Il Presidente
- 10.5. Il Vicepresidente
- 10.6. La Giunta esecutiva
- 10.7. Gli organismi di controllo interni
- 10.8. Gli organi di garanzia

11. La struttura organizzativa di gestione

11.1. Il Direttore/coordinatore

11.2. Il personale

Allegati Normativi

Premessa

Questo testo rappresenta la prima edizione di linee guida di CSVnet sul tema della governance degli enti che gestiscono i Centri di Servizio per il Volontariato secondo quanto previsto dall'art. 15 della Legge 266/91 e del Decreto interministeriale del 8 ottobre 1997 attualmente in vigore. Nel testo tali enti sono definiti come CSV o per esteso Centri di Servizio per il Volontariato. Con esso si intende porre l'attenzione sul tema della governance dei CSV, tema fondamentale che vuole analizzare la definizione degli indirizzi, del governo, dei processi decisionali, del sistema organizzativo e gestionale dei CSV, individuando i principi, i soggetti, le regole, gli strumenti. Questo testo è stato approvato dall'Assemblea dei soci di CSVnet del giorno 11 giugno 2011.

Questo primo testo intende iniziare un processo che avrà successivi approfondimenti e definizioni, e oggi intende soprattutto innescare un approfondito dibattito all'interno e all'esterno del sistema dei CSV; a partire da alcuni preziosi assunti comunemente ritenuti irrinunciabili. In particolare questo testo approfondisce le ragioni che hanno portato CSVnet a porre il tema della governance dei CSV; definisce e precisa i principi che vengono ritenuti basilari per la governance dei CSV e sui quali la rete dei CSV esprime condivisione e la necessità per ciascuno di essi di determinare regole e strumenti che al livello attuale di definizione sono indicati solamente come possibilità da approfondire e sulle quali confrontarsi ancora.

Il testo poi individua i soggetti della governance e per ciascuno di essi approfondisce alcune poche regole generali collegate ai principi, indicando possibilità e le linee di approfondimento e di lavoro sui quali i singoli CSV e il lavoro comune di CSVnet successivo all'approvazione di questo testo dovrà ulteriormente definire regole e strumenti comuni. Tutto questo è ulteriormente precisato nel capitolo 5 "La filosofia di fondo delle linee guida sulla governance dei CSV".

Infine in tutto il testo sono indicate delle scelte ritenute fondamentali e condivisibili dalla rete, mentre per altri temi e/o per l'applicazione di alcuni principi vengono illustrati alcuni punti indicati come opportuni o possibili, anche alternativi fra di essi, offerti oggi alla riflessione comune nei territori e con gli interlocutori.

Nel testo si è fatto riferimento alla normativa nazionale di riferimento nella forma attualmente in vigore. L'approfondimento qui indicato, necessariamente dovrà ampliare il confronto con la normativa nazionale e quella regionale, andando in maggiore profondità soprattutto quando si entra nel merito delle soluzioni applicative.

1. La governance dei CSV

La grande parte delle organizzazioni solidaristiche tradizionali si è profondamente modificata nel corso degli ultimi venti anni. È aumentato innanzitutto il ruolo sociale di tali organizzazioni e ciò ha reso la loro azione più rilevante (e spesso determinante) per garantire la tutela delle fasce deboli e la promozione sociale della società. Al contempo, le attività svolte implicano sempre più spesso la gestione di risorse economiche non marginali. Concetti come trasparenza, controllo, responsabilità sociale, di dominio esclusivo fino a un recente passato del mondo dell'economia di mercato hanno iniziato a essere introdotti e richiesti anche nel settore degli enti che operano senza scopo di lucro.

Uno dei concetti emergenti nel mondo delle organizzazioni solidaristiche è quello di governance. La governance riguarda il modo in cui sono dirette e controllate le istituzioni e più nello specifico l'insieme dei principi, dei processi e dei meccanismi che regolano il potere del governo di un ente. Il concetto di governance rimanda da questo punto di vista direttamente al tema delle "regole del gioco" attraverso le quali prendono forma le decisioni dell'ente che in linea di principio concorrono a determinare la prosperità o l'insuccesso dello stesso. Il problema delle regole è di vitale importanza per lo sviluppo futuro dei CSV. Solo in presenza di regole certe e trasparenti, che diano sostanza ai principi fondanti dell'istituzione dei CSV e da cui è possibile desumere la piena legittimità degli atti e delle decisioni prese dagli stessi, può essere perseguito infatti l'obiettivo della capacità/possibilità del volontariato di governare e promuovere il suo sviluppo e di un'autonomia gestionale e strategica dello stesso nell'ambito dei principi di controllo e trasparenza stabiliti dalla legge.

La grande pluralità di esperienze dei CSV italiani ha dato luogo fino ad oggi a interessanti sperimentazioni di governance sul territorio. Tali esperienze rischiano di essere purtroppo meno conosciute e visibili delle poche realtà che hanno evidenziato maggiori problemi di governo e gestione perché fino ad ora non sono state riconosciute in una modellizzazione organica e riconoscibile di governance istituzionale. L'adozione di linee guida di fondo omogenee e distintive rappresenta pertanto un obiettivo strategico per lo sviluppo futuro dei CSV nel quadro di quanto previsto dallo Statuto di CSVnet.

2. Le indicazioni della disciplina giuridica in materia di governance per i CSV

Per la parte di governance che concerne l'organizzazione e il funzionamento interno dei Centri, la cui quasi totalità ha natura associativa, non esiste una disciplina compiuta a livello civilistico. Infatti

sono davvero scarse le norme che dettano la disciplina in tema di enti senza scopo di lucro di cui al Libro I c.c. Particolare rilevante, che nel prosieguo verrà più volte ripreso, riguarda la distinzione tra associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute. Per queste ultime infatti *l'ordinamento interno e l'amministrazione* sono regolati dagli accordi degli associati, normalmente declinati nello statuto ed eventualmente articolati e/o precisati nei regolamenti interni. Per le associazioni riconosciute si prevedono alcune norme, sempre assolutamente minimali se rapportate al diritto societario, di cui agli artt. 14 – 35 c.c.

Nell'ambito di questo quadro ordinamentale si è aggiunta, in modo alquanto disorganico una produzione normativa cosiddetta speciale, che ha delineato figure particolari di enti non profit, alla cui presenza di determinati requisiti corrisponde un particolare regime di favore da parte dello Stato (Organizzazioni di volontariato; Associazioni di promozione sociale ecc....). Anche tali norme hanno definito alcuni caratteri che incidono sull'organizzazione ed il funzionamento degli enti.

Infine l'architettura normativa è stata implementata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nonché dal frequente rinvio all'applicazione analogica delle norme di diritto societario di cui al Libro I del codice civile.

È comunque indubbio che la fonte primaria della regolamentazione dei rapporti interni tra gli associati, cioè dell'amministrazione e dell'ordinamento dell'associazione, è data dallo statuto (Tamburrino e Cass. n. 617 del 1962).

Le osservazioni e le indicazioni seguenti rappresentano pertanto il tentativo di definire regole generali, statutarie e regolamentari in attuazione dei principi qui enunciati; è evidente che si tratta di una prima e generale introduzione, che in una seconda fase più "attuativa" dovrà necessariamente confrontarsi con i singoli CSV, i relativi statuti e regolamenti, nonché eventuali normative regionali di riferimento.

3. Gli enti gestori dei CSV

Il problema della governance è collegato alla natura degli enti gestori dei CSV. Tale forma deve essere congruente con la vision e la mission di cui i CSV si sono dotati.

I CSV sono gestiti da enti con forma giuridica propria. La legge 266/91 individua i CSV molto genericamente come Centri di Servizio, finanziati attraverso fondi speciali, destinati da parte degli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che operano a favore delle organizzazioni di volontariato e che sono da queste gestiti, con la funzione di promuoverne, sostenerne e qualificarne l'attività.

La definizione delle priorità, delle strategie e delle singole attività volte a promuovere, qualificare e sostenere l'attività delle organizzazioni di volontariato nell'ambito di quanto indicato dalla legge, è delegato al soggetto che governa i CSV e quindi le medesime organizzazioni di volontariato, con l'importante vincolo di "essere a disposizione delle organizzazioni di volontariato" e non perseguire scopi o finalità che si discostino da tale finalità. Per quanto riguarda la natura giuridica che essi devono assumere, la legge dice esclusivamente che i CSV devono potere essere governati dal volontariato e non abbiano quindi finalità lucrative, siano caratterizzati dal divieto alla distribuzione degli utili o degli avanzi anche in forma indiretta e perseguano finalità congruenti con quanto stabilito dalla norma di legge.

Il successivo DM dell'8 ottobre 1997 specifica all'art. 3 comma 3 che un CSV può essere costituito da: a) un'associazione di volontariato di cui all'art 3 della legge 266/91, oppure in alternativa b) da un'entità giuridica costituita da associazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse senza prescrivere ulteriori previsioni.

Posti questi limiti, un primo assunto di queste linee guida è affermare l'importanza che per svolgere le proprie funzioni e realizzare la propria vision e la propria mission, le organizzazioni che gestiscono i CSV adottino una forma giuridica che:

- i) abbia una forma di governance ampiamente partecipata e rappresentativa del volontariato e di tipo democratico;
- ii) disponga di un'organizzazione ispirata all'imprenditorialità e cioè tale da permettere di produrre, realizzare e gestire attività e servizi avvalendosi di prestazioni professionali qualificate e con una struttura orientata a perseguire nel contempo l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni;
- iii) disponga di una spiccata capacità di organizzarsi e di operare con un approccio strategico per priorità, obiettivi, regole, forme organizzative e strumenti capaci di realizzare azioni, servizi, progetti in un sistema definito in una programmazione, rendicontabile e valutabile nei termini di efficacia ed efficienza;
- iv) permetta di acquisire anche dei corrispettivi a fronte di attività svolte che non siano quelle finanziate ai sensi dell'applicazione dell'art. 15 della legge 266/91 ma sono compatibili con il conseguimento dei fini dell'ente;
- v) è bene infine che la forma giuridica permetta un livello di trasparenza e controllo adeguato in ragione sia di una opzione di ordine valoriale, che in virtù del fatto che l'ente gestore che gestisce un CSV svolge un ruolo previsto da una legge, a favore di tutto il volontariato, utilizzando fondi derivanti dalle fondazioni di origine bancaria e previsti da una normativa di legge.

La problematica della natura giuridica dei Centri di Servizio per il Volontariato comporta la necessità di un approfondimento creando così un pensiero uniforme in merito, stante anche l'assoluta sinteticità delle norme regolatrici. Infatti, attesa la natura privata degli stessi e la conseguente autonomia, essi si trovano a gestire le risorse che le Fondazioni bancarie, attraverso i Comitati di gestione, per legge sono vincolate a trasferire ai Centri (*Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (...)*). Tali risorse non sono di natura pubblica, quindi non sono da considerarsi contributi o finanziamenti, quanto invece di natura privata con un vincolo di destinazione, individuato per legge, ai fini di sostenere e qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato.

Il silenzio normativo sulla natura, comporta che l'Ente gestore possa avere ampia scelta sulla tipologia di soggetto nel quale configurarsi. L'ipotesi più diffusa e qui percorsa, è quella dell'ente con forma associativa, nella dimensione dell'associazione di secondo livello, ossia costituita da una base di soci che non sono persone fisiche, quanto invece enti di fatto o persone giuridiche. Ciò sulla base del dettato del soprarichiamato DM dell'8 ottobre 1997, che afferma che un CSV può essere costituito da un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, oppure, in alternativa, da un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

Il soggetto *entità giuridica costituita da associazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse*, si riconduce, anche se non in via esclusiva, alla formula dell'associazione di secondo livello, con la possibilità dei soggetti più rappresentativi sul territorio, prevalentemente OdV, di associarsi. È indubbio che tale ente non debba necessariamente risultare essere una OdV; tra l'altro l'organizzazione e l'attività in tema di ausilio del volontariato attraverso l'erogazione di molteplici servizi, richiedono sempre maggiormente ai CSV una adeguata dimensione di imprenditorialità, compatibile con numerose forme tipiche, civilistiche e di legislazione speciale, del non profit, tutte accomunate, come è noto, dall'assenza di finalità lucrative. Si tratta di distinguere l'elemento soggettivo dei CSV, ossia la configurazione più funzionale dell'Ente per lo svolgimento dell'attività disposta dalla legge, sia dalla natura dei soggetti che lo compongono e lo governano che devono essere le organizzazioni di volontariato, come poi qui meglio descritto, sia dall'elemento oggettivo, vale a dire l'attività medesima che, per legge appunto, deve essere funzionale al sostegno del

volontariato. A tal proposito è il dato normativo che esplicita forme di attività di natura articolata e complessa, basti vedere come è prevista dall'art. 4, comma 1, del medesimo decreto:

1. I Centri di Servizio per il Volontariato hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a_ approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b_ offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c_ assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d_ offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Se da un lato, l'adesione ai principi fondanti il nostro Stato impone un richiamo statutario alla partecipazione, solidarietà, dignità umana, pluralismo, sussidiarietà, dall'altro si pone il problema, che la legge 266/91 indica all'art. 2 le caratteristiche dell'attività di volontariato e all'art. 3 i criteri precisi per identificare le organizzazioni di volontariato.¹ Un'applicazione integrale di questi criteri stride con alcune evidenti necessità strettamente connesse con la finalità stessa della funzione di CSV. Ad esempio il comma 1 dell'art. 3 identifica le organizzazioni di volontariato con soggetti che svolgono attività di volontariato e che lo facciano avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. È evidente che ciò contrasta con le necessità organizzative e strutturali necessarie per svolgere compiti e funzioni connesse con la finalità stessa dei CSV indicata dalla legge.

La natura di organizzazione di volontariato inoltre limita la possibilità di avere entrate come corrispettivo per attività svolte oltre lo specifico dell'art. 15, che nella prassi oggi costituisce per gli

¹ art. 2: (1) Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. (2) L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. (3) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

art. 3: (1) È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. (2) Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. (3) Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti: l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti, l'obbligo di formazione del bilancio, le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

enti gestori dei CSV una possibile forma di diversificazione delle entrate.

Pertanto le ipotesi devono essere differenti, l'adozione dei principi del volontariato da un lato, l'ulteriore applicazione integrale della legge 266/1991 dall'altro, a cui si riconnettono conseguenze diverse.

Per quanto sin qui illustrato, all'adesione ai principi del volontariato non deve corrispondere l'applicazione integrale dei requisiti di cui all'art. 3, funzionali alla iscrizione al Registro ed all'assunzione della relativa qualifica.

Ulteriore riflessione deve essere poi svolta in relazione all'acquisizione della personalità giuridica o meno da parte dell'Associazione; si tratta, come si vedrà, oltre che di una garanzia in termini patrimoniali rispetto a responsabilità da un lato, ma anche alla previsione di specifiche disposizioni statutarie di natura civilistica dall'altro.

4. Le ragioni dell'introduzione delle linee guida della governance per i CSV

I CSV sono enti istituiti per legge che perseguono il fine di promuovere, sostenere e qualificare il volontariato a livello territoriale.

Essi sono dunque soggetti a disposizione di tutto il volontariato del territorio di competenza. I servizi resi dai CSV devono essere accessibili a tutto il volontariato compatibilmente con le risorse disponibili sulla base di una valutazione appropriata dei bisogni e delle richieste.

Negli ultimi anni i CSV hanno mobilitato a livello nazionale una quota rilevante di risorse con le quali sono stati finanziati servizi e progettualità sociali specifiche. Questo crescente impegno economico e il ruolo assunto dai CSV nel sostegno al volontariato acquisiscono una serie di questioni che richiamano direttamente il problema della governance.

4.1 La necessità di regole per il corretto utilizzo di risorse di interesse pubblico

Innanzitutto tale rilevanza e il fatto che essa sia garantita attraverso una dotazione di risorse economiche di natura privata finalizzate ad attività, interventi e servizi di interesse generale solleva il problema delle regole necessarie a garantire un utilizzo delle stesse effettivamente commisurato rispetto ai problemi reali del volontariato locale. I CSV non possono essere erogatori di azioni e servizi a domanda senza tenere in considerazione le priorità e le problematiche effettive del volontariato territoriale sia in relazione alle esigenze di funzionamento dello stesso che a quelle della sua crescita e emancipazione. Giustamente i portatori di interesse dei CSV – dalle singole organizzazioni di volontariato fino agli enti finanziatori – hanno il diritto di disporre di garanzie tali

da assicurare che i servizi e le risorse spese vadano a rispondere a bisogni non solo di singole parti del volontariato o delle sue componenti predominanti, ma dell'intero movimento e delle sue specifiche articolazioni sia territoriali che qualitative. La governance deve fornire da questo punto di vista garanzie sia in termini di struttura che di processo in merito all'efficienza e appropriatezza delle scelte compiute a favore dei bisogni effettivamente rilevanti per il volontariato nel suo insieme.

4.2 La legittimazione dei CSV gestiti e governati dal volontariato, con la giusta autonomia del principio di sussidiarietà

In secondo luogo, il problema della governance dei CSV rimanda alla natura stessa dei CSV che per legge sono *“a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività”*. La scelta del legislatore di rendere soggetto del sostegno e della qualificazione delle attività delle organizzazioni di volontariato enti gestiti dalle stesse organizzazioni è un esempio di applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione Italiana. Questa scelta è fondamentale per legittimare CSV che operino con livelli adeguati di autonomia progettuale e strategica per garantire al volontariato di essere soggetto del suo sviluppo e della sua crescita, soggetto delle proprie scelte fondamentali per continuare ad essere un elemento di innovazione e coesione sociale, soggetto capace di orientare lo svolgimento delle proprie attività a finalità di solidarietà in maniera efficace ed efficiente. I CSV per operare in una prospettiva diversa da quella della erogazione di servizi su domanda fino a esaurimento delle risorse a disposizione, devono potere operare con un approccio strategico. Questo significa che devono essere garantiti ad essi dei margini di autonomia e libertà diversi da quelli che si possono ottenere operando come enti di tipo strumentale, esecutori di singoli progetti. Un maggiore margine di autonomia richiede tuttavia sia che i CSV assumano la natura e la forma di soggetti governati effettivamente dall'insieme più rappresentativo del mondo del volontariato di un territorio in modo da poter interpretare e rispondere in maniera coerente e trasparente alle istanze e ai bisogni che da esso provengono, sia che siano messi in atto forme di controllo efficaci. Questo significa che la governance dei CSV deve garantire la possibilità della piena partecipazione del volontariato alle scelte di gestione e sviluppo dei Centri e che sia presente un sistema di regole che tutelano la possibilità di partecipazione reale e non solo formale del volontariato e di tutto il volontariato di un territorio, ai processi decisionali dei Centri.

4.3 La necessità di affrontare il tema del rischio di conflitti di interesse

In terzo luogo, l'introduzione di linee guida sulla governance è collegata alla necessità di affrontare il tema dei potenziali conflitti di interesse sia esterni che interni che possono condizionare l'attività

dei CSV. I CSV necessitano di un sistema di responsabilità, criteri di accesso alle posizioni di influenza e ai processi decisionali tali da eliminare qualsiasi possibilità o sospetto che possano prevalere interessi personali nella loro gestione a discapito degli interessi generali e statutari. Il quadro dei CSV a livello nazionale è caratterizzata da una pluralità di situazioni la maggior parte virtuose ma non sono mancati casi contestati che costituiscono un vulnus per l'intero movimento e rischiano di prestare il fianco in una situazione di carenza crescente di risorse e di parallelo aumento verso il loro controllo anche da parte di enti terzi a legittime critiche e azioni di riordino dagli esiti imprevedibili per l'intero movimento.

Giova evidenziare che di per sé la struttura dei CSV garantisce l'attuazione di un pluralismo sociale e di interessi, valorizzato dal nostro ordinamento anche a livello costituzionale. Questo principio di assoluta valenza deve però essere salvaguardato dal rischio del conflitto di interesse.

Sul tema del conflitto di interesse, è opportuno premettere che ad oggi, nel nostro ordinamento, non esiste alcuna norma in merito nell'ambito degli enti non profit e neppure in termini di incompatibilità nella copertura di cariche sociali o nella assunzione di incarichi. Ciò a differenza del diritto societario laddove sono previste le fattispecie di conflitto di interesse o di incompatibilità del consigliere e del sindaco.

Al di là di questi riferimenti, è possibile individuare in sede statutaria, ampie previsioni di incompatibilità per gli amministratori (membri Consiglio e Presidente) ed eventuali organi di controllo, a cui riconnettere due conseguenze, al verificarsi della situazione di copertura di più cariche in Enti diversi:

- la scelta dell'amministratore di una sola delle due cariche in gioco;
- la decadenza automatica dalla carica in essere.

È evidente che si tratta di situazioni afferenti l'ordine etico, deontologiche, quindi le previsioni trovano la propria ratio nella dimensione dell'opportunità e non in quella giuridica.

È indubbio però che la medesima struttura associativa (così come quella consortile), avendo insiti i caratteri della collegialità nelle scelte dell'Ente, ossia nelle manifestazioni di volontà dei propri organi, fondandosi su molteplici rapporti di carattere associativo, garantendo dinamiche elettive degli organi, introduce meccanismi di dialettica e confronto tali tra i diversi organi sociali, per i quali si instaurano già meccanismi interni di controllo.

Infine il comune appartenere ad una rete, le necessità insite all'assunzione di un ruolo significativo e quasi istituzionale nello sviluppo del volontariato e l'utilizzo di risorse private, ma per massima parte destinate per legge da soggetti terzi, impone la necessità di auto definizione di un sistema di regole comuni alle quali attenersi.

4.4 L'esigenza del corretto collegamento con il contesto sociale e economico territoriale

In quarto luogo, l'introduzione di linee guida sulla governance si giustifica sulla base della necessità di rinforzare e ribadire il collegamento sistematico dell'azione dei CSV nel quadro più generale delle problematiche e delle politiche di un territorio. La governance dei CSV, che si compone di processi e regole finalizzate a garantire il "buon governo" dei Centri, deve essere strutturata per supportare una gestione e uno sviluppo dei CSV aperto alle più generali problematiche del territorio, e favorire l'integrazione dei programmi di intervento nel più ampio insieme di politiche che perseguono il fine del pubblico interesse. È fondamentale che l'azione volontaria sia sostenuta per incidere a livello sociale e economico e non diventi una componente residuale del sistema sociale e per fare questo regole e processi vanno strutturati in modo congruente.

4.5 La necessità di chiarificazione dei ruoli e delle relazioni tra i soggetti della governance sia interni che esterni ai CSV

Infine, le linee guida sulla governance costituiscono una strategia per affrontare il problema delle relazioni interne e esterne tra soggetti della governance dei CSV che, se caratterizzate da poca chiarezza e da una sovrapposizione di ruoli, rischiano di limitare sia l'efficienza che la legittimità dei processi decisionali. È importante porre regole e criteri che in particolare rimarchino gli spazi di azione e le responsabilità della componente politica e della componente tecnica dei CSV, in modo da favorire una interazione virtuosa tra di esse e da garantire un livello pienamente efficace e efficiente delle attività. Il ruolo di governance del volontariato deve esplicitarsi in particolare nella forma di indirizzo e governo dei Centri con una definizione di funzioni, risorse e strumenti che permettano di mantenere un corretto equilibrio e rapporto tra la componente politica e tecnico-gestionale. Le regole della governance hanno inoltre lo scopo di chiarificare i legami con i principali portatori di interesse garantendo il corretto svolgimento delle funzioni dei Centri e il pieno riconoscimento del loro ruolo politico e strategico.

5. La filosofia di fondo delle linee guida sulla governance

La filosofia di fondo delle linee guida sulla governance è quella di valorizzare, all'interno di un quadro omogeneo, le molteplici buone prassi di governance presenti sul territorio nazionale fornendo linee di indirizzo omogenee e tali da consentire la piena adesione a un modus operandi comune e distintivo da parte di tutti i Centri distribuiti sul territorio nazionale.

È importante sottolineare che le linee guida sono state costruite in base a una preliminare valutazione delle buone prassi esistenti sul territorio nazionale. Esse rappresentano pertanto non una sistematizzazione astratta di principi e formule di governo che non trovano corrispondenza nella realtà, bensì un prodotto dell'esperienza concreta dei Centri di Servizio per il Volontariato che hanno sperimentato nel tempo soluzioni in grado di risolvere i diversi problemi della governance di un'istituzione complessa in modo congruente con la mission e i principi fondanti dei CSV.

Le linee guida tracciano un orizzonte e un *modus operandi* che necessariamente, per portare i suoi frutti sul piano culturale e politico, devono essere condivisi. L'adesione ai principi e alle indicazioni di fondo delle linee guida costituiscono dunque un elemento qualificante per lo sviluppo futuro dei CSV. È da aggiungere che l'applicazione delle linee guida risponde anche a un principio statutario di CSVnet. Secondo l'articolo 4 dello Statuto e gli articoli 3 e 4 del Regolamento di CSVnet l'adesione da parte dei singoli CSV presuppone l'assunzione di un impegno esplicito e sostanziale a applicare le linee guida comuni con l'obiettivo strategico di qualificare l'intero sistema dei CSV nazionali e di rinforzare il livello delle relazioni con i portatori di interesse istituzionali e non.

Con tale precisazione è importante sottolineare come qui ci troviamo di fronte ad una prima stesura delle linee guida in cui si è teso a definire un impianto complessivo che assume una natura indicativa di principi che possono essere declinati operativamente con diverse soluzioni e diversi gradi di libertà. Gli esiti possibili sul piano pratico di questa impostazione consistono nella possibilità di graduare le linee guida sulle concrete esigenze gestionali e storiche di governo dei diversi CSV. I margini di libertà trovano una serie di minimi comuni denominatori riassunti nei principi guida della governance e di seguito delineati in possibili concrete forme applicative che in questa stesura delle linee guida assumono carattere indicativo e propositivo, in attesa di ulteriori confronti e approfondimenti finalizzati successivamente e progressivamente a far assumere a questi carattere normativo. L'esigenza di garantire margini di flessibilità nell'applicazione delle modalità di governance confluisce dunque in un quadro organico di proposte operative che nel loro insieme definiscono l'orizzonte di fondo verso il quale l'organizzazione delle governance dei CSV deve inderogabilmente tendere.

6. La vision e la mission dei CSV

Ogni schema di governance è collegato alla vision e alla mission dell'istituzione o dell'organizzazione rispetto alla quale deve essere applicato.

La vision e la mission dei CSV sono riassunte dai documenti finali delle conferenze di CSVnet di Aosta (30-31 marzo 2007), Chieti (2-4 ottobre 2009) e Cagliari (3-5 novembre 2010) e prendono a riferimento i principi enucleati nella Carta dei Valori del Volontariato. La vision dei CSV, come affermato nel documento finale della prima conferenza organizzativa di CSVnet (Aosta 30-31 marzo 2007) è quella del volontariato italiano, identificata nella Carta dei Valori del Volontariato e nel documento dell'assemblea del volontariato italiano del 5 dicembre 2009. La mission è quella indicata nella legge 266/91 all'art. 15: essere *“a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività* e ulteriormente declinata nel documento conclusivo della prima conferenza organizzativa di CSVnet (Aosta 30-31 marzo 2007):

- 1) *sostenere, promuovere e qualificare il volontariato, le sue azioni e le sue organizzazioni;*
- 2) *essere un soggetto che in maniera autonoma, democratica e responsabile:*
 - *riconosce, con l'apporto determinante delle organizzazioni di volontariato del territorio, strategie e obiettivi di sviluppo del volontariato, a partire da una lettura partecipata dei suoi bisogni espressi e non;*
 - *individua, con l'apporto determinante delle organizzazioni di volontariato, azioni, strumenti e percorsi per il raggiungimento di quegli obiettivi e di quelle strategie;*
 - *collabora con interlocutori quali: il resto del terzo settore, le istituzioni pubbliche, il profit, nel rispetto delle specifiche finalità e autonomie e nella finalizzazione all'interesse generale;*
 - *collabora nella realizzazione delle sue azioni con le OdV a partire dalle reti organizzate, valorizzando le eccellenze;*
 - *individua principi, metodologie e strumenti per la valutazione delle attività e per la ricerca della migliore qualità.*

Le presenti linee guida declinano operativamente la suddetta vision e mission e, per questo compito possono essere così riassunte:

- i) i CSV sono enti che realizzano il principio di sussidiarietà e come tali devono essere governati e coinvolgere il più ampio universo di soggetti che svolgono attività di volontariato sul territorio di competenza;
- ii) i CSV sono chiamati a essere a servizio del volontariato e non solo a erogare servizi per il volontariato. Questo significa che è implicito al loro funzionamento un modus operandi di tipo strategico-imprenditoriale legittimato dal governo pluralistico e il più possibile rappresentativo del volontariato locale e finalizzato a determinare priorità e strategie in modo tale da mettere in atto azioni incisive ed efficaci per il raggiungimento delle proprie finalità costitutive;

- iii) i CSV sostengono le organizzazioni di volontariato senza perdere di vista però il più ampio universo di attività di volontariato svolte per fini di solidarietà e con l'obiettivo dell'interesse generale come affermato dall'art. 118 della Costituzione che rinforza indirettamente il dettato della legge 266/91. Fermo restando che la legge 266/91 prevede che i CSV operino in favore delle organizzazioni di volontariato e che siano tali organizzazioni ad avere la responsabilità del governo dei Centri è opportuno che i CSV rivolgano la propria azione di promozione e sostegno anche verso il più vasto universo di attività di volontariato che perseguono fini di bene comune compreso quello presente in altre forme organizzative e gli stessi singoli volontari. Tale ampliamento di azione va svolto con modalità adeguate e rispettose della finalizzazione delle risorse della legge 266/91 riservate alle organizzazioni di volontariato come in essa definite in particolare nei primi tre articoli della medesima legge. In questo obiettivo è compresa anche l'azione di sostegno e promozione alle reti del volontariato, tematiche e territoriali, fondamentali per un processo di coordinamento, di rappresentanza, di consolidamento organizzativo, di qualità, efficacia ed efficienza del volontariato territoriale;
- iv) i CSV sono soggetti della comunità al servizio della comunità. Essi sono chiamati a favorire e promuovere la collaborazione delle organizzazioni di volontariato e delle attività a sostegno del volontariato con le politiche e le attività promosse dalle diverse istituzioni pubbliche e private del territorio che convergono per la realizzazione di obiettivi di bene comune;
- v) i CSV realizzano un compito unitario sul territorio nazionale, pur prestando attenzione alle specificità dei contesti locali in cui operano. Il rapporto di collaborazione reciproca e scambio di migliori prassi costituisce pertanto un carattere imprescindibile del loro operato che per rispondere in modo adeguato alle problematiche e all'evoluzione della società e del mondo dell'azione volontaria si deve confrontare in modo costante con una prospettiva di apprendimento e innovazione strategica e operativa.

7. I principi della governance

Ogni schema di governance si basa su una serie di principi portanti. I problemi della governance non sono eguali per ogni tipologia organizzativa ma riflettono uno stretto legame con le finalità e la mission degli enti interessati. In forza della normativa in vigore e di riferimento per i CSV e della

vision e della mission dei CSV declinata da CSVnet, i principi a cui deve attenersi la governance di un CSV sono:

- i) il rispetto e la promozione dei valori fondanti dell'azione volontaria;
- ii) la garanzia del governo da parte del volontariato;
- iii) la democraticità;
- iv) la rappresentatività;
- v) la partecipazione;
- vi) l'apertura;
- vii) la riduzione di conflitti di interesse;
- viii) la responsabilità;
- ix) l'efficienza;
- x) l'efficacia;
- xi) la trasparenza e il controllo.

7.1 Il rispetto e la promozione dei valori fondanti dell'azione volontaria

Il primo principio della governance dei CSV deve essere il rispetto dei valori fondanti del volontariato che si ancorano nella Costituzione e nella legislazione nazionale. Questo significa che le attività dei CSV devono essere sempre e comunque coerenti con i principi dettati dalla Carta Costituzionale e con gli indirizzi della legislazione specifica e in particolare la L. 266/91 e le norme ad essa successive che regolano nello dettaglio l'attività e le funzioni dei CSV.

Questo significa nello specifico:

- i) che devono essere posti a fondamento delle attività del CSV i principi fondanti della Carta dei Valori del Volontariato e della Carta della Rappresentanza che vanno assunte come base del codice etico per l'indirizzo e lo svolgimento delle attività;
- ii) che le attività dei CSV ed i soggetti che di essi fanno parte devono aderire ai principi della Costituzione Italiana e non esprimere e/o realizzare istanze ad essa contrarie;
- iii) che le attività e i valori difforni non possono entrare a fare parte della governance dei Centri e in nome del mancato rispetto di tali principi è necessario adottare le azioni conseguenti sia sul piano formale che sostanziale

7.2 La garanzie del governo da parte del volontariato

Il secondo principio a cui deve attenersi la governance dei CSV è quello di garantire il potere di indirizzo e governo del Centro da parte del volontariato, di tutto il volontariato che per sua natura è pluralistico, attraverso forme di governo esercitate dall'insieme più rappresentativo del volontariato

di un territorio. La configurazione della base sociale dei CSV è sicuramente costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte ai registri regionali di cui alla legge 266/91. Nel 2009 in Italia 30 CSV pari al 39,5% del totale degli esistenti hanno come base sociale esclusivamente organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte ai registri regionali di cui alla legge 266/91. Altri 42 CSV pari al 55,2% del totale hanno la presenza nella base sociale anche di altri soggetti del terzo settore, seppure in misura decisamente minoritaria. Il DM 8 ottobre 1997 prevede infatti che un CSV può essere gestito da una singola organizzazione di volontariato oppure “da un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse”. Già il Rapporto CSV 2009 evidenziava un livello di pluralismo della base sociale dei CSV italiani composta da 8.779 (76,7%) organizzazioni di volontariato iscritte ai registri, 1.648 (14,4%) organizzazioni di volontariato non iscritte ai registri, 599 (5,2%) associazioni di promozione sociale, 53 (0,5%) cooperative sociali, 362 (3,2%) altri enti nonprofit e 12 (0,1%) enti locali.

La legge 266/91 riconosce e definisce il volontariato organizzato, cioè organizzazioni costituite in prevalenza da persone che esercitano l'attività di volontariato per fini di solidarietà. L'art. 15 definisce i CSV a disposizione delle organizzazioni di volontariato, per sostenerne e qualificarne l'attività, gestiti da esse. Quindi sia i destinatari, sia i soggetti della governance dei CSV sono le organizzazioni di volontariato. Per coerenza le organizzazioni di volontariato citate nell'art. 15 sono sicuramente quelle definite dalla medesima legge nell'art. 3. Alcune di esse decidono di iscriversi ai registri regionali, ed ora anche provinciali, definiti dall'art. 6² della medesima legge 266/91. La scelta dell'iscrizione non è però obbligatoria per essere organizzazione di volontariato, bensì per accedere ad alcuni benefici delle istituzioni nazionali e locali, anche se indubbiamente costituisce una modalità di identificazione certa e istituzionale.

Quindi, in relazione ai CSV, la legge non determina una differenza tra le organizzazioni iscritte e quelle non iscritte ai registri, mentre sicuramente finalizza le attività e la governance alle organizzazioni di volontariato.

Oggi però l'evoluzione del volontariato e del terzo settore evidenzia una presenza significativa di volontari e di attività di volontariato anche in altre organizzazioni come le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali, e in alcuni casi anche le fondazioni ed altre forme giuridiche del terzo settore. Certamente ciò non significa che anche queste organizzazioni possono

² Legge 266/91 art. 6: “Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.”

dirsi di volontariato, ma sarebbe importante riflettere se e come potrebbe essere utile e opportuno, sostenere, qualificare e promuovere anche questo tipo e presenza di volontariato.

Alcune indagini evidenziano anche la diffusione di esperienze del volontariato singolo, non coordinato in organizzazioni, ma esercitato in autonomia. Anche in questo caso è aperta un'ampia discussione, che evidenzia e approfondisce le caratteristiche di questo fenomeno.

Secondo i dati del Censimento ISTAT del nonprofit del 1999, che rimane attualmente la più importante base di dati censuaria sul complesso del non-profit disponibile, in attesa del prossimo censimento, il numero totale dei volontari in Italia era pari a 3.221.185. Di questi, 63.226 (2.0%) operavano in fondazioni³, 38.743 (1.2%) nei comitati, 19.119 (0.6%) in cooperative sociali e 61.009 in altre forme di non profit. La maggioranza pari a 3.039.088 (94,3%) volontari operava in associazioni. Il censimento delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali effettuato dall'ISTAT nello stesso anno ci dice che i volontari presenti in esse erano 670.826, pari al 20.8% del numero dei volontari presenti nello stesso anno nel non-profit. Anche ipotizzando un medesimo numero di volontari nelle organizzazioni di volontariato non iscritte, possiamo affermare che l'esperienza di volontariato è quantitativamente presente in maniera significativa anche all'esterno del mondo delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91, anche se è ipotizzabile che l'azione di volontariato abbia un ruolo più significativo e di responsabilità e sia erogata in modo più intensivo nelle organizzazioni di volontariato.

Le forme organizzative diverse dalle organizzazioni di volontariato in senso stretto, ma con finalità solidaristiche analoghe/affini a quelle delle odv e con una presenza significativa di attività di volontariato al loro interno, possono essere di conseguenza legittimamente considerate, sia indirettamente che in parte anche direttamente, come destinatarie e portatrici di interessi nei confronti dell'azione dei CSV. Ma riteniamo che il governo dei Centri, sia per disposizione di legge che per opportunità, debba restare tuttavia in mano al volontariato, sia per evitare una destinazione dei servizi non direttamente collegata alla mission dei CSV, sia per continuare a garantire la focalizzazione dell'azione degli stessi verso l'obiettivo istituzionale della promozione e qualificazione del volontariato e di quelle forme organizzative dove il volontariato è prevalente ed è governo dell'organizzazione stessa, come indicato nei primi articoli della legge 266/91.

In merito alla governance dei CSV, ciò significa in particolare che:

³ La fondazione è un ente senza finalità di lucro costituito da un patrimonio preordinato al perseguimento di un determinato scopo. È creata dalla persona fisica o giuridica (*fondatore*) che destina il patrimonio allo scopo; i fondatori possono essere più d'uno. Può anche essere costituita attraverso una disposizione testamentaria: in tal caso sorge solo dopo la morte del fondatore e ha come patrimonio un suo lascito. Esistono due tipi di fondazione: la *fondazione operativa* (*operating foundation*) che persegue il suo scopo direttamente, avvalendosi della propria organizzazione; la *fondazione di erogazione* (*grantmaking foundation*) che persegue il suo scopo indirettamente, finanziando altri soggetti che lo perseguono.

- i) le organizzazioni di volontariato devono essere poste in condizione, coerentemente con quanto previsto dalla L. 266/91, di esercitare compiutamente il governo dei CSV, essendone socie e determinandone le cariche sociali;
- ii) le possibili altre rappresentanze di enti del non-profit con scopi affini a quelli del volontariato e che hanno al loro interno una significativa presenza di attività di volontariato e di volontari, possano contribuire al miglioramento della qualità dei servizi e dei programmi di intervento ma non possano vincolare o sostituire le organizzazioni di volontariato nell'esercizio dell'indirizzo e del governo dei CSV;
- iii) vista la normativa esistente e le esperienze in essere tese a valorizzare le attività di volontariato diffuse in altre forme organizzative del terzo settore, fatta salva la necessità che l'indirizzo e il governo siano delle organizzazioni di volontariato, è possibile che siano posti in atto meccanismi tali da consentire la partecipazione delle organizzazioni di terzo settore prevedendo una limitazione del loro peso nell'ambito dei processi decisionali dei CSV, sia in termini di presenza della base sociale, sia in termini di accesso limitato agli organi e alle cariche sociali.

7.3 *Democraticità*

Il secondo principio della governance dei CSV è la democraticità. Il termine democrazia risale alla parola greca *δημος* (*démos*): popolo e *κράτος* (*cràtos*): potere, e significa etimologicamente *governo del popolo*. Il principio di democraticità si riferisce pertanto a una forma di governo dove i membri di una determinata istituzione hanno il potere di condizionare in via diretta le scelte del governo della stessa. Questo significa più in particolare che:

- i) ciascun membro deve potere disporre delle informazioni e delle conoscenze per esprimere liberamente la propria opinione perché in caso contrario le opinioni possono incontrare difficoltà a essere maturate oppure c'è il rischio che esse siano manipolate e inefficaci. Questo significa che i soci e i componenti degli organi sociali dei CSV, per potere esprimere compiutamente le proprie opinioni rispetto alle scelte strategiche e operative, devono in modo regolare e intellegibile potere disporre delle informazioni, della documentazione e di ogni altro elemento necessario a inquadrare, interpretare e comprendere gli argomenti dibattuti e eventualmente deliberati;
- ii) esistano le possibilità concrete di espressione di tale opinione ossia che ciascun membro dell'istituzione abbia l'opportunità di esprimersi rispetto ai passaggi fondamentali del processo decisionale e che il dibattito sia pluralistico e possa permettere di esprimere opinioni anche rispetto a opzioni diverse di scelta;

- iii) le opinioni espresse possano condizionare le decisioni collettive, il che presuppone l'esistenza di dibattiti che si articolano e prendono forma rispetto a opzioni strategiche e scelte programmatiche e non rispetto alla vicinanza o simpatia personale verso persone che esprimono talune opinioni, e che si possano avere situazioni in cui esistono più opzioni di scelta di modo che le singole espressioni di opinioni o di voto possano essere considerate effettivamente rilevanti;
- iv) nell'organizzazione della governance ci si faccia carico di forme che permettano effettivamente al volontariato e alle sue rappresentanze di esercitare il ruolo di governo in tutte le sue articolazioni.

7.4 La rappresentatività

Una subarticolazione del concetto di democraticità è rappresentato dal principio di rappresentatività. La rappresentatività rimanda all'esigenza che il governo del CSV sia rappresentativo dei bisogni, dei valori, delle esperienze del volontariato locale in tutte le sue diverse componenti. La storia dei CSV presenta da questo punto di vista esperienze molto differenziate: si va da Centri che hanno perseguito apertamente una politica di apertura della base sociale ad altri che considerano tale strategia rischiosa per le difficoltà di esercitare la governance ed altri ancora che non la considerano necessaria. Pur condividendo che il principio dell'apertura debba essere esercitato in forme adeguate all'esercizio effettivo della governance ed alle necessità connesse con l'efficienza, l'efficacia e il contenimento dei costi e dei tempi decisionali, bisogna porre attenzione a non rischiare di permettere comportamenti tesi al mantenimento di un certo *modus operandi* e non ultimo di talune strutture di potere consolidate e oligarchiche. La politica di apertura, e quindi di aumento del livello di rappresentatività delle strategie di gestione e sviluppo dei CSV, in questa fase storica non costituisce più tuttavia una semplice opzione, ma un obbligo per poter disporre della legittimazione tale da valorizzare il ruolo dei Centri e contrastare eventuali decisioni che tendono a una loro progressiva marginalizzazione. Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale che la governance del CSV non sia autoreferenziale e rispondente alle sollecitazioni di interessi parziali (ad esempio solo delle grandi o delle piccole associazioni, solo di un certo tipo di volontariato, solo di associazioni con un eguale orientamento valoriale), ma contempli la possibilità concreta di fare riferimento alla pluralità delle voci del volontariato locale.

La piena rappresentatività del volontariato territoriale all'interno dei CSV si può realizzare in più forme, mai mutuamente esclusive:

- i) la prima è data dal livello di rappresentatività degli organismi direttivi e della base sociale rispetto alla consistenza e alle caratteristiche quantitative e qualitative del volontariato locale;

- ii) la seconda prende forma invece attraverso il coinvolgimento del volontariato e dei portatori di interesse ad esso collegati nell'analisi dei bisogni, nella programmazione annuale e pluriennale delle attività, nei processi di rendicontazione e valutazione.

Dovendo promuovere e valorizzare un mondo articolato e plurale di organizzazioni e individui che perseguono spesso finalità molto eterogenee tra loro, la capacità dei CSV di essere rappresentativi dei bisogni e delle istanze del volontariato territoriale costituisce l'elemento portante per attribuire ad essi la legittimazione di soggetti che promuovono lo sviluppo dell'azione volontaria a livello territoriale.

Questo implica:

- i) che sia applicato il principio della cosiddetta "porta aperta" per il volontariato come criterio di gestione dei rapporti con la base sociale. Coerentemente con una necessaria attenzione a garantire il governo da parte del volontariato e l'eliminazione delle condizioni di conflitto di interesse, è necessario che i CSV operino attivamente per ampliare la propria base sociale rispetto alle organizzazioni di volontariato in una prospettiva che vede la stessa come l'esatto riflesso della presenza del volontariato a livello locale;
- ii) che siano posti limiti di mandato tali da garantire il ricambio degli organi dirigenti e limitino l'accumulo di potere in un numero limitato di figure per periodi eccessivamente protratti di tempo;
- iii) che sia garantita un'equilibrata rappresentatività sia a livello formale che sostanziale (e quindi sul piano dei processi decisionali interni e di coinvolgimento nei processi di consultazione della pianificazione) delle diverse anime del volontariato territoriale. Questo significa più in particolare che la governance dei CSV deve creare le condizioni di coinvolgimento, rappresentanza e di peso politico per le diverse componenti del volontariato sia a livello di subarticolazione settoriale che territoriale;
- iv) che sia posta attenzione alla collaborazione e/o partecipazione anche di forme diverse dalle organizzazioni di volontariato che esprimono valori e perseguono obiettivi affini a quelli del volontariato e che al loro interno vedono presente in modo significativo persone che svolgono attività di volontariato, nelle forme e modalità che in ogni caso garantiscano e tutelino l'esercizio del ruolo di indirizzo e governo del volontariato e la sua autonomia.

7.5 La partecipazione

La tematica della rappresentatività è strettamente connessa a quella della partecipazione. La partecipazione è l'atto attraverso il quale diventa tangibile l'influenza dei rappresentati rispetto alle decisioni dei rappresentanti. Il problema della partecipazione ha due risvolti: quello legato alla possibilità di partecipare che si risolve fornendo strumenti e opportunità create per esercitare il diritto alla partecipazione e quello dell'esercizio in sé della partecipazione che è di natura fattuale. Il numero dei soci dei CSV dipende da diversi fattori: l'ampiezza del contesto territoriale di riferimento, il numero di associazioni presenti, la storia del Centro, eccetera. Per i CSV di piccole dimensioni che operano su basi territoriali ristrette il problema della partecipazione è facilmente gestibile attraverso politiche di coinvolgimento dei soci. Invece i CSV di medio grandi e grandi dimensioni che operano su territori di competenza molto estesi o abitati, possono correre il rischio che un eccessivo ampliamento della base sociale infici la capacità di emettere in pratica un efficiente e efficace processo decisionale. La governance dei CSV deve consentire dunque di equilibrare le esigenze di democrazia e rappresentatività con quelle di una effettiva e efficace partecipazione.

Questo implica:

- i) l'opportunità di introdurre criteri per l'accettazione delle domande di associazione che specifichino una qualche forma di impegno a svolgere un ruolo attivo e propositivo nella gestione dei Centri;
- ii) l'opportunità di favorire l'aggregazione di più soggetti in organismi rappresentativi di secondo livello che aggregano e rappresentino gruppi omogenei di soci (ad esempio che operano sulla stessa base territoriale o in uno stesso settore);
- iii) l'opportunità di istituire organismi consultivi intermedi tra Assemblea e Consiglio direttivo connessi a meccanismi di delega, che amplino la possibilità di partecipazione continuativa e efficace dei soci consentendo ad essi di esprimere il proprio parere rispetto a tematiche specifiche.

7.6 La riduzione dei conflitti di interesse

La governance deve essere improntata a ridurre al minimo il pericolo del conflitto di interesse tra chi gestisce e chi beneficia dei servizi e delle prestazioni dei CSV. Il conflitto di interessi si verifica nei casi in cui viene affidata una responsabilità decisionale ad un soggetto che ha interessi personali o associativi o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno visti i propri interessi in causa. Il conflitto di interessi non necessariamente porta a situazioni in cui una decisione di interesse generale viene influenzata a fini personali; esso tuttavia

costituisce una condizione che rende possibile tale situazione e come tale deve essere evitata, oppure devono essere realizzate determinate regole, processi e controlli per evitare che il possibile rischio determini comportamenti discriminatori ed imparziali.

La situazione dei CSV, della loro governance e della loro attività pone la necessità di affrontare il problema. Il fatto stesso che per legge i CSV sono costituiti dalle organizzazioni di volontariato e hanno la finalità di essere a disposizione di esse e di qualificarne e sostenerne l'attività, ci pone in queste condizioni. Il principio stesso di sussidiarietà e di aver scelto di affidare al volontariato la governance dei soggetti che gestiscono le attività di sostegno e per questo utilizzano le risorse a disposizione di tutti, pone il problema che i soggetti destinatari delle attività, dei servizi e delle risorse, sono gli stessi chiamati a governarle e ad assumere le decisioni di indirizzo e di gestione. Tale scelta è condivisibile, incarna il principio di sussidiarietà, e non può essere messa in discussione, pena lo stravolgimento stesso dell'idea di CSV.

Ci troviamo quindi per definizione in una situazione in cui, per la natura stessa del soggetto, e per i suoi principi di azione, potrebbero realizzarsi situazioni di conflitto di interesse tra chi contemporaneamente si trova ad agire da una parte il ruolo di indirizzo, di amministrazione e di governo e dall'altra quello di beneficiario diretto o indiretto dell'azione. Nella prima condizione deve garantire l'imparzialità e la rispondenza alle necessità e bisogni dell'intero insieme del volontariato di un territorio e, contemporaneamente, nel secondo ruolo deve rappresentare l'interesse specifico della propria organizzazione o rete di organizzazioni.

Tale situazione si può concretizzare nell'esperienza di governance dei CSV sia in relazione al ruolo di amministratore (consigliere del Consiglio direttivo, Vicepresidente, Presidente, ...) sia in relazione all'organizzazione di volontariato o alle reti di organizzazioni di volontariato che possono essere contemporaneamente soggetti beneficiari delle azioni, ma anche fornitori di servizio in virtù delle competenze maturate e della loro stessa natura e conoscenza del merito. Ad esempio, nel secondo caso un'organizzazione di volontariato di secondo livello potrebbe essere socia di un CSV, e nello stesso tempo beneficiaria dell'attività di formazione, e nello stesso tempo soggetto fornitore al CSV di azioni formative in un determinato ambito dove ha maturato competenze e ruolo riconosciuti. Lo stesso potrebbe valere per attività di promozione o di consulenza. Anche qui sarebbe errato escludere aprioristicamente e strutturalmente l'organizzazione da uno dei due ruoli, rischiando da una parte di escluderla dal diritto di ricevere un servizio previsto per legge, dall'altra di escluderla dal mettere a disposizione una competenza intrinseca al suo esistere e alla sua missione stessa. Certamente si tratterà di utilizzare, nel caso l'organizzazione svolga il ruolo di fornitore, le regole connesse alla sua natura e alla relativa normativa in vigore; ad esempio nel caso in discussione si tratterà di utilizzare strumenti come la convenzione con il rimborso delle spese

effettivamente sostenute (previsto dalla stessa legge 266/91) e non quello del compenso per la prestazione di un servizio.

Non si tratta quindi di eliminare questa condizione, che comporterebbe la cessione da parte del volontariato del proprio ruolo di indirizzo e governo delle strategie e azioni del proprio sviluppo, ma di mettere in atto regole, prassi e comportamenti deontologici che eliminino o riducano il possibile realizzarsi di comportamenti equivoci, discriminatori e parziali.

Sul tema del conflitto di interesse, è necessario specificare che ad oggi, nell'ordinamento italiano, non esiste alcuna norma in merito nell'ambito degli enti non profit e neppure in termini di incompatibilità nella copertura di cariche sociali o nell'assunzione di incarichi. Ciò a differenza del diritto societario laddove sono previste le fattispecie di conflitto di interesse o di incompatibilità del consigliere e del sindaco quali ad esempio quelle richiamate all'art 2382 oppure all'art. 2399 che specificano le cause di ineleggibilità e decadenza delle cariche sociali nell'ambito del diritto societario.

A titolo meramente esemplificativo si evidenziano di seguito le disposizioni in materia di diritto societario, laddove sovente anche agli Enti del Libro I, si applicano in via analogica alcune disposizioni:

Art. 2382 Cause di ineleggibilità e di decadenza

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 2399 Cause d'ineleggibilità e di decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;*
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.*

Al di là di questi riferimenti, è possibile individuare in sede statutaria, ampie previsioni di incompatibilità per gli amministratori (membri Consiglio e Presidente) ed eventuali organi di controllo, a cui riconnettere due conseguenze, al verificarsi della situazione di copertura di più cariche in Enti diversi:

- la scelta dell'amministratore di una sola delle due cariche in gioco;
- la decadenza automatica dalla carica in essere.

È evidente che si tratta di situazioni afferenti l'ordine etico, deontologiche, quindi le previsioni trovano la propria ratio nella dimensione dell'opportunità e non in quella giuridica.

Sono altresì presenti, sempre nell'ambito della riforma del diritto societario, due fattispecie di conflitto di interesse, l'una tra soci e società, l'altra tra amministratori e società, con i meccanismi a tutela della società; anche qui si ripropongono tali norme al fine di valutarne la possibile applicazione analogica:

Art. 2373 Conflitto d'interessi. La deliberazione approvata con il voto determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno. Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Art. 2475-ter Conflitto di interessi. I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Si tratta di prevedere non solo requisiti soggettivi (incompatibilità ecc.....), ma anche meccanismi successivi di tutela rispetto al compimento di atti, inficiati da conflitto: è evidente che tale deve essere previamente previsto e palese, onde evitare situazioni di blocco gestionale o impedimenti e scontri che paralizzino l'Ente.

Pertanto in relazione alla governance dei CSV, in tema di conflitti di interesse si dovranno esaminare le seguenti aree di attenzione e individuare i criteri, finalizzati alla riduzione del rischio di tale conflitto, che chiariscano i comportamenti e l'assunzione dei ruoli:

- i) la relazione tra amministratori e beneficiari dell'attività stessa del CSV;
- ii) la relazione tra amministratori e ruoli ricoperti in soggetti interlocutori del CSV;
- iii) la relazione tra amministratori e ruoli ricoperti in organi di controllo dei CSV
- iv) la relazione tra amministratori e componenti della struttura del CSV;
- v) la relazione tra amministratori e soggetti fornitori di beni e/o prestazioni del CSV;
- vi) la relazione tra componenti degli organi interni di controllo e garanzia e la base associativa del CSV e i suoi interlocutori;

In generale e in particolare in relazione al primo punto, si ritiene quindi necessario che:

- i) vengano definiti in modo univoco criteri tali da escludere ogni possibilità di rappresentanza all'interno degli organi sociali del CSV e in particolare degli organi decisionali di persone o enti che perseguono finalità contrastanti con quelle del centro;
- ii) vengano predeterminate, definite e rese pubbliche regole precise, criteri e processi di massima trasparenza in relazione ai processi di indirizzo, decisionali e di governo;

iii) siano rese visibili e pubblici gli eventuali benefici da parte di chi ricopre le cariche sociali sia in forma di eventuali benefits che di servizi resi agli enti di cui essi siano legali rappresentanti o amministratori;

7.7 La responsabilità

La governance dei CSV si deve confrontare inoltre con il principio di responsabilità degli attori che concorrono alla sua realizzazione.

Responsabilità significa che il governare e gestire un CSV così come partecipare in veste di soci alla sua gestione non può essere considerata una azione di mera buona volontà o disponibilità a sacrificarsi per rispondere a una richiesta che fatica a trovare risposta a causa della carenza di candidati. La gestione così come l'adesione a un CSV presuppongono un'attribuzione e una assunzione di responsabilità senza le quali è difficile pensare che la gestione dei Centri possa affrontare problematiche effettivamente complesse con un approccio strategico e progettuale.

Ciò significa:

- i) che ogni figura che svolge un ruolo nella governance del CSV deve avere chiaramente specificate le funzioni e i compiti ad essa richiesti e non devono esistere spazi di ambiguità rispetto al contributo richiesto a ciascun soggetto;
- ii) che per ciascun soggetto implicato a vario titolo nella governance dei CSV siano previsti oltre che diritti anche una serie di doveri minimi di partecipazione e assunzione di responsabilità, con meccanismi adeguati alle caratteristiche e dimensioni del soggetto e con processi attivi di sostegno e facilitazione;
- iii) che il rispetto di tali elementi di responsabilizzazione sia condizione per l'esclusione dalla governance del CSV, attraverso processi di massima garanzia e di gradualità.

7.8 L'apertura

La governance dei CSV ha oltre che un livello interno anche un livello esterno. La governance dei CSV deve rappresentare le istanze e le esigenze del volontariato promuovendo e sostenendo le iniziative che legano le attività del volontariato con le problematiche del territorio e con l'azione dei soggetti che a vario titolo concorrono alla realizzazione delle politiche territoriali. I CSV sono dunque soggetti che devono porsi il problema del raccordo e del confronto con le politiche di un territorio e questo significa che la governance va progettata e realizzata avendo in mente la pluralità dei portatori di interesse dei CSV e l'esigenza di ricercare forme di collaborazione utili e durature con essi.

Questo vuol dire in particolare:

- i) che i processi decisionali relativi alla individuazione delle priorità e delle strategie di sviluppo e gestione dei CSV devono essere improntati alla ricerca di un confronto continuo con i portatori di interesse. Tale confronto va realizzato nel rispetto delle reciproche autonomie, ma sempre nella prospettiva della massimizzazione del contributo delle parti per il raggiungimento dell'obiettivo del bene comune;
- ii) che i processi di pianificazione/programmazione e valutazione delle attività dei Centri siano aperti anche al contributo dei diversi portatori di interesse esterni ad essi;
- iii) che l'intero processo di governance dei Centri si realizzi nella massima trasparenza e accessibilità alle informazioni da parte dei portatori di interesse esterni.

7.9 L'efficienza

La governance dei CSV è chiamata a rispondere anche a un principio di efficienza. L'efficienza è il principio secondo il quale gli obiettivi devono essere conseguiti con il minimo sforzo possibile. Per rispettare il principio di efficienza, la governance deve essere pensata e strutturata in termini di organi, procedure e strumenti con il fine di raggiungere il migliore risultato con l'utilizzo del minimo di risorse organizzative umane e economiche. Questo significa che la governance dei CSV non deve produrre come effetto un aumento di macchinosità del funzionamento dei Centri attraverso la moltiplicazione dei meccanismi amministrativi e burocratici e che le soluzioni da adottare vanno commisurate attentamente ai risultati attesi.

Questo significa più in particolare:

- i) che i meccanismi della governance devono essere costruiti in modo tale da assicurare un processo decisionale non burocratico e inutilmente costoso;
- ii) che le decisioni devono potere essere prese sulla base di attente valutazioni relative al costo e alle risorse spese rispetto ai risultati raggiunti;
- iii) che l'organizzazione deve essere adeguata a supportare le decisioni al livello politico in una prospettiva di incremento costante dell'efficienza e inglobare al suo interno procedure di pianificazione/programmazione, controllo di gestione, valutazione e rendicontazione sia economica che sociale;
- iv) che le sfere decisionali della governance e la eventuale cessione di parti di potestà decisionali siano adeguate, in termini di efficienza, alla dimensione territoriale, alla popolazione, al numero di odv e alla quantità di risorse economiche disponibili;
- v) che l'impegno richiesto ai soci sia sempre adeguato, anche in termini di efficienza, alle loro dimensioni e caratteristiche.

7.10 L'efficacia

La governance di un CSV deve essere strutturata in modo tale da favorire anche l'efficacia del raggiungimento dei suoi scopi e delle attività svolte. L'efficacia si riferisce alla capacità di perseguire e raggiungere risultati congruenti con la mission e le finalità dell'ente. Il legame tra governance e efficacia è dato dal fatto che i processi di governo dei CSV devono passare attraverso iter, regole e procedure che non solo ne garantiscano imparzialità e democraticità, ma anche che ne qualifichino i contenuti. Questo requisito risulta particolarmente rilevante per legittimare l'azione dei CSV sul territorio e per promuovere un'immagine di CSV come strutture qualificate e competenti che utilizzano le risorse conseguendo risultati effettivamente utili per lo sviluppo del volontariato. Il principale risultato atteso è la crescita qualitativa e quantitativa del volontariato del territorio nel suo complesso e nelle sue diverse articolazioni ma anche l'aumento della capacità della società civile e della comunità locale nel suo insieme di promuovere la cultura dell'altruismo, della solidarietà e dei beni comuni.

Questo significa in particolare:

- i) che i processi decisionali a tutti i livelli devono essere realizzati in riferimento a obiettivi e programmi che specificano chiaramente i problemi che si intendono risolvere e i risultati attesi;
- ii) che gli obiettivi delle attività devono essere individuati in modo tale da rispondere ai bisogni del volontariato attraverso processi aperti e partecipativi che coinvolgono il maggior numero possibile di soggetti e valorizzano le diverse componenti del mondo del volontariato in modo appropriato;
- iii) che è necessario individuare forme e regole di governo tali da valorizzare le effettive competenze di ruolo e di contenuto e che permettano lo svolgimento di funzioni di governo con la massima efficacia in termini di adeguata durata dei mandati e di tempo disponibile per esercitare le funzioni di governo e che siano strutturati meccanismi e percorsi di selezione della classe dirigente che individuino le persone più competenti in termini di ruolo e contenuto e più capaci di rappresentare e promuovere il pluralismo del volontariato e la sua coesione esercitando congruenti funzioni di leadership.

7.11 La trasparenza e il controllo

La governance di un CSV deve rispondere al doppio principio della trasparenza e del controllo.

La trasparenza si riferisce al fatto che il processo di assunzione di decisioni, le attività, l'uso delle risorse e i risultati devono essere leggibili e interpretabili anche dall'esterno e in particolare dai portatori di interesse dei CSV. La trasparenza richiede una piena conoscibilità dei meccanismi

decisionali, delle informazioni e delle decisioni; processi che possono essere recepiti in sede di Regolamento, secondo l'organizzazione generale dei CSV, con evidente differenziazione tra CSV di piccola e medio-grandi dimensioni. La governance è chiamata quindi a garantire l'accessibilità delle informazioni relative alle attività svolte. Inoltre la trasparenza è un condizione essenziale per potere far esercitare a chiunque nella comunità un ruolo di garanzia relativamente alla gestione e all'uso delle risorse destinate alla comunità medesima.

Il controllo, a sua volta, rimanda all'esistenza di una serie di meccanismi e strumenti tali da consentire di verificare, sotto il profilo della legittimità, se le attività svolte dai CSV e la loro organizzazione sono conformi con il mandato istituzionale ad essi conferito. Il controllo rappresenta una dimensione più attenta alla verifica dell'operato dell'organizzazione, sia in relazione alla gestione dei fondi, ma anche al rispetto delle norme definite a livello statutario e di legge. È bene in ogni caso distinguere e separare con chiarezza le funzioni di controllo da una parte e di indirizzo, governo e gestione dall'altra. L'ottimizzazione del controllo di solito risiede nella determinazione di un apposito organo che abbia garanzia di terzietà, ossia sia nominato e/o composto da soggetti che non hanno collegamenti con il CSV, piuttosto che composto da persone con un grado di imparzialità e competenza tali da garantire neutralità nelle verifiche e nei giudizi di controllo.

Ciò significa che, nel rispetto della privacy e del principio dell'adeguatezza e dell'efficienza:

- i) le attività e le decisioni dei CSV devono essere rese pubbliche in ogni loro fase attraverso la garanzia della possibilità di accesso alla documentazione relativa da parte dei soggetti interessati a vario titolo alla governance dei Centri;
- ii) le competenze, il profilo e la qualificazione delle figure con responsabilità di governance sia tecniche che politiche devono essere rese pubbliche e accessibili ai soggetti interessati alle attività dei Centri;
- iii) i risultati delle attività dei CSV vanno resi pubblici attraverso la diffusione di rendiconti specifici di tipo sia economico che sociale con riferimento esplicito a quanto stabilito dagli accordi sottoscritti da CSVnet e con le linee guida sulla rendicontazione economica e il bilancio sociale di CSVnet;
- iv) devono essere determinati appositi organi finalizzati al controllo delle attività.

In merito alla costituzione di un organo interno di controllo innanzitutto si deve osservare che nell'ambito generale degli enti non profit, non esistono norme specifiche in relazione ai Revisori contabili o ai Sindaci e a eventuali relativi controlli.

Esiste solo una norma di natura fiscale (art. 25 D. Lgs. 460/1997), che prevede per i soggetti con qualifica di Onlus, che qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'ammontare di euro

1.032.913,80, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

Nella disciplina delle società invece esiste il Collegio Sindacale, che esercita sia la funzione di vigilanza sull'amministrazione, sia la funzione di revisione legale dei conti (salvo che l'atto costitutivo non disponga diversamente) vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento.

8. Le responsabilità amministrative e gestionali

Nelle associazioni già è netta la linea che demarca le funzioni di dettare le linee programmatiche, di indirizzo generali, di fissare gli obiettivi da un lato, e di provvedere alla gestione vera e propria sia ordinaria che straordinaria dall'altro. Le prime funzioni competono all'Assemblea, le seconde all'organo amministrativo (es. Consiglio direttivo). Esiste poi un ulteriore livello – si veda la figura di Direttore – che garantisce la parte gestionale più di attuazione vera e proprio delle decisioni prese dal Consiglio direttivo.

Un primo passo, nella direzione di attuare ulteriormente le garanzie del governo da parte del volontariato, risiede nella garanzia che comunque la base associativa sia sempre esclusivamente formata almeno da una maggioranza “qualificata” (ad. es. 2/3) di Organizzazioni di volontariato⁴; ciò in quanto, attraverso il diritto di voto, essa esprime l'organo amministrativo.

Un altro passaggio molto importante da realizzare, a livello statutario e regolamentare, è rappresentato dalla definizione precisa di ruoli e funzioni di organi, figure, uffici, ai quali corrispondono anche *a contrariis* relative responsabilità amministrative e gestionali.

Su tale questione si ritiene opportuno che anche i CSV si adoperino al fine di recepire il dettato del D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti e delle società. A partire dal 2001, il legislatore, discostandosi in parte dal principio *societas delinquere non potest*, ha previsto la responsabilità dell'ente per i reati commessi nel suo interesse e a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di direzione, gestione o rappresentanza.

La recente normativa configura a carico dell'ente una responsabilità per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,

⁴ Si rammenta che ciò è più garantista rispetto a quanto ad oggi prevede il DM 8 ottobre 1997, dove la partecipazione minima obbligatoria delle organizzazioni di volontariato all'ente gestore consiste nella maggioranza semplice, ipotizzabile quindi nella dimensione del 50% più uno dei soci.

nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. Inoltre la norma prende in considerazione anche le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti citati. Particolare attenzione merita il sistema disegnato da tale provvedimento, nel quale si articolano: tipologia di reato (artt. 24-26), sanzioni (artt. 9-23) e cause di esenzione della responsabilità per l'ente (artt. 6-7)⁵.

A fronte del sistema brevemente richiamato, delineato dal D.Lgs. 231/2001, per quanto di interesse in questo lavoro, all'ente è attribuita la facoltà di adottare, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli previsti. Si tratta invero di Regolamenti organizzativi, che molti CSV hanno già, nei quali competenze, funzioni e responsabilità di organi, uffici e ruoli devono essere indicati, anche esplicitando i rapporti tra gli stessi (gerarchico, di direzione ecc.....).

L'obiettivo è quello di adottare un documento (ad esempio un regolamento) specifico, piuttosto che incorporarlo nel regolamento generale già in adozione al CSV, il contenuto di tali modelli, prefigurando così una presunzione di non responsabilità dell'ente per il fatto commesso dai soggetti sopra specificati.

In sede regolamentare sarà necessario porre in evidenza i seguenti aspetti:

- l'individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- la previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

⁵ I reati richiamati, previsti dal codice penale, sono i delitti contro la pubblica amministrazione quali la malversazione a danno dello Stato, l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la concussione, la corruzione (nelle sue varie fattispecie), e i delitti contro il patrimonio mediante frode quali la truffa, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, la frode informatica.

Il sistema sanzionatorio predisposto prevede specifiche sanzioni pecuniarie; sanzioni interdittive che possono consistere nella interdizione dall'esercizio dell'attività, nelle sospensioni o revoca delle autorizzazioni licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio, nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, nel divieto di pubblicizzare beni o servizi; la confisca, la pubblicazione della sentenza.

Di rilevante importanza è senz'altro il fatto che il pubblico ministero possa richiedere l'applicazione di una o più misure cautelari determinata tra le sanzioni interdittive sopra citate, nonché il potere del giudice di disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca.

8.1 I libri sociali

In tema di libri sociali la normativa per le associazioni non fornisce indicazioni e demanda a quanto indicato in Statuto e/o Regolamento.

Viste le caratteristiche e le necessità di trasparenza indicate più volte in questo testo per i CSV, si ritiene necessario che nello Statuto o nel Regolamento siano previsti i seguenti libri sociali e le seguenti norme:

- il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nominativo, la sede legale, la data di acquisizione del ruolo di socio, la sua forma giuridica, l'eventuale iscrizione al registro regionale del volontariato con apposito numero di decreto, l'eventuale caratteristica di volontariato secondo i principi contenuti nei primi tre articoli della legge 266/91, appurata dagli organi competenti del CSV, l'eventuale presenza di altre caratteristiche indicate dallo statuto e/o regolamento per individuare la natura giuridica del socio.
- il libro verbale e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro verbale e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- il libro verbale e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- il libro delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
- il libro giornale;
- il libro degli inventari.

I libri prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina.

Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

I soci hanno diritto di esaminare i libri dei soci e delle assemblee indicati nei numeri 1 e 3 dell'articolo precedente e di ottenerne estratti.

Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'ente.

L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'ente e successivamente ogni anno e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'ente. In tale libro è necessario indicare i beni acquistati con risorse derivanti dall'art. 15 della legge 266/91.

9. La personalità giuridica

Inoltre, come noto, la civilistica separazione ancora in essere tra associazioni riconosciute e non riconosciute configura solo per le prime la cosiddetta “autonomia patrimoniale perfetta”, ossia la garanzia del solo patrimonio dell’Ente a favore degli eventuali creditori dello stesso, a differenza delle seconde a cui anche solidalmente gli amministratori o chi ha agito in nome e per conto dell’associazione rispondono per le obbligazioni contratte. In altre parole gli enti con personalità giuridica ottengono, con il riconoscimento, la possibilità di acquisire autonomia patrimoniale; cioè, nel caso in cui l’Associazione abbia contratto obbligazioni patrimoniali, la stessa risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Gli enti senza personalità giuridica rispondono invece delle obbligazioni sia con il proprio patrimonio sia con i beni personali degli amministratori e di chi abbia agito in nome e per conto dell’Associazione.

Su richiesta degli Enti stessi, le Associazioni che dispongono di un patrimonio minimo oggi quantificato, con una nota del Ministero dell’Interno, in 51.645 Euro possono essere riconosciute da parte dello Stato o delle Regioni, secondo il territorio in cui operano, con un Decreto di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche, così come recentemente disposto dal DPR 361/00.

Tale quantificazione economica è relativa, in quanto da un lato alcune Regioni, come ad esempio la Lombardia, hanno richiesto una disponibilità patrimoniale di soli €25.822,84 per le Organizzazioni di Volontariato, dall’altro lato la norma di legge (dpr 361/00) evidenzia la necessità che il patrimonio sia compatibile con l’obiettivo prefisso (lo scopo) senza dare una esatta quantificazione per legge, riservandosi pertanto l’Autorità Pubblica una verifica di congruità tra scopo e dotazione patrimoniale.

Questo ha in realtà portato però nella pratica, sia Ministeriale che Regionale, ad un uso molto ampio del principio di discrezionalità della Pubblica Amministrazione, dando in alcuni casi diniego di riconoscimento ad Enti che non erano ritenuti sufficientemente dotati patrimonialmente in relazione allo scopo, nonostante il patrimonio disposto corrispondesse a quanto sopra descritto.

Si tratta invero, qualora ci si attivi per richiedere istanza di Riconoscimento della personalità giuridica presso la propria Regione, di verificare previamente il dato/requisito patrimoniale richiesto. La questione delicata in sede di richiesta di riconoscimento della personalità giuridica da parte di un CSV, riguarda la dotazione patrimoniale dell’Ente gestore, ossia se si tratti di patrimonio proprio oppure derivato dai fondi ex art. 15, in quanto in questo secondo caso potrebbe essere contestato il mancato rispetto del vincolo di destinazione dei fondi (funzionali alla predisposizione di supporto e servizi per le associazioni di volontariato). L’acquisizione di personalità giuridica a nostro giudizio può essere opportunamente considerata uno strumento necessario e qualificante l’esercizio stesso

della funzione di essere a disposizione delle organizzazioni di volontariato e di sostenere e qualificare l'attività delle stesse. In questo caso, valutando eventualmente con il Comitato di Gestione, è possibile creare un vincolo formale dei fondi destinati all'ottenimento del riconoscimento giuridico, che comporti l'obbligazione assunta dall'Ente gestore stesso di restituire il fondo qualora non abbia più la titolarità della gestione stessa del CSV. In alternativa a questa ipotesi, la personalità giuridica può essere ottenuta vincolando a "patrimonio" risorse proprie (quindi extra 1/15°: quali contributi, donazioni, eventuali ricavi commerciali, etc) per l'importo minimo previsto dalla legge. In tale caso le determinazioni del CoGe non hanno competenza.

Oltre al patrimonio, l'Associazione richiedente deve garantire uno statuto conforme agli artt. 14 – 35 c.c., che si traduce nelle seguenti clausole:

- a. le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo;
- b. per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- c. per le delibere che riguardano lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati;
- d. il Presidente del Collegio dei Revisori è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, gli altri due membri sono nominati dall'Assemblea, preferibilmente tra i non soci.

A ciò possono comunque aggiungersi eventuali ulteriori garanzie richieste dalla Regione o dalla Prefettura⁶ competenti.

Vista l'entità delle risorse in genere amministrare da un CSV e la funzione che viene assunta dagli amministratori, si ritiene che l'acquisizione della personalità giuridica sia da consigliarsi come strumento di garanzia per la qualità e l'adeguatezza al compito del CSV, oltre che per la tutela di coloro che si assumono responsabilità di governo. A tal fine si auspicano orientamenti comuni nazionali con la Consulta CoGe, al fine di favorire processi e percorsi comuni, adeguati e il meno dispendiosi possibile.

⁶ L'Autorità Tutoria è competente sulla base, oltre che di talune tipologie di attività, anche in relazione al territorio: se l'ambito di operatività dell'Ente è regionale il riferimento è la Regione, se sopranazionale è la Prefettura. Nel caso dei CSV la competenza è della Regione di appartenenza.

10. I *soggetti della governance*

La governance dei CSV è composta da una pluralità di soggetti sia interni che esterni. I soggetti della governance interna di un CSV sono:

- i) i soci;
- ii) l'Assemblea;
- iii) il Consiglio direttivo;
- iv) la Giunta esecutiva
- v) il Presidente;
- vi) il Vicepresidente;
- vii) gli organi di controllo interni;
- viii) gli organi di garanzia.

10.1 I soci

I soci costituiscono il perno della governance dei CSV. Nella prospettiva di una governance capace di legittimare lo sviluppo dei CSV come soggetti che svolgono una funzione strategica di sviluppo del volontariato è fondamentale che la base sociale sia il più ampia e rappresentativa possibile del volontariato locale.

La finalità della presenza ampia dei soci è inoltre quella di assicurare un confronto sui bisogni e le esigenze di sviluppo del volontariato il più attinente possibile alle condizioni reali in cui il volontariato si trova ad operare su un determinato territorio.

I soci devono avere la possibilità di partecipare attivamente alla stesura e all'approvazione delle linee programmatiche e dei piani annuali e pluriennali e contribuiscono a identificare i bisogni del volontariato e a determinarne importanza, urgenza e priorità.

I soci del CSV hanno diritto di voto in Assemblea e concorrono a nominare gli organi sociali del Centro. Essi inoltre esprimono le proprie valutazioni di merito e forma sulle linee di indirizzo e gestione dei CSV.

Deve valere per la definizione della base sociale all'interno dei CSV il principio della cosiddetta "porta aperta" per il volontariato.

Questo significa che non possono esistere meccanismi di esclusione arbitraria di singole organizzazioni di volontariato che chiedono di diventare soci o azioni tese a limitare la partecipazione per il timore della diversità di opinioni o per la valutazione di opportunità strumentale da parte dei soci esistenti nel mantenere la base sociale circoscritta e controllabile. Allo stesso tempo, il principio della "porta aperta" per il volontariato implica che non solo siano

eliminate le barriere di ingresso arbitrarie o strumentali ma vadano anche poste in essere le opportune azioni finalizzate a pubblicizzare la possibilità di adesione e a coinvolgere nuovi soci al fine di ampliare la rappresentatività del Centro rispetto alla composizione effettiva del volontariato locale.

La giurisprudenza in più occasioni ha sancito il principio della “porta aperta”, come requisito caratterizzante le associazioni, per cui l’ingresso di un nuovo membro è un fenomeno naturale. Ciò però, non deve far dimenticare che, sulla base della natura contrattuale dello statuto e quindi dell’instaurarsi di un rapporto associativo come adesione a questo, esiste una discrezionalità piena dell’Ente, attraverso gli Organi deputati (per le associazioni non riconosciute può essere alternativamente il Consiglio oppure l’Assemblea, per le associazioni riconosciute dall’Assemblea (vd. art. 24, comma 3, c.c.). Alla luce di ciò, come sopra esposto, di assoluta importanza diventa la fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi che gli enti richiedenti devono garantire al fine dell’ingresso nel CSV in qualità di soci.

Fatte queste considerazioni si ritiene che un primo principio sia quello che possono essere ammessi come soci del CSV le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte ai registri regionali di cui alla legge 266/91 e alle leggi regionali in materia che fanno riferimento ad essa. Il principio della “porta aperta” per il volontariato non può essere indiscriminato ma va realizzato tenendo in considerazione le finalità e gli obblighi di buono e corretto governo dei Centri.

I requisiti di base comuni per essere ammessi come soci possono essere i seguenti:

- i) le organizzazioni ammesse come socie devono avere uno statuto congruente con i principi della Costituzione Italiana. Questo significa che non possono essere ammesse organizzazioni che perseguono fini discriminatori o che contraddicono i dettati della carta costituzionale;
- ii) la domanda di adesione al CSV deve essere votata dagli organismi sociali competenti degli enti richiedenti e la domanda va accompagnata da delibera o atto che conferma la volontà esplicita dell’ente di aderire al centro. Ciò per evitare che l’adesione al CSV sia un atto solo formale o che prende forma in modo occasionale e senza la necessaria presa di coscienza dell’impegno e dell’assunzione di responsabilità che tale adesione implica;
- iii) deve essere resa visibile l’attività di volontariato svolta che si intende svolgere attraverso la sua descrizione puntuale. Ciò al fine di far aderire al CSV organizzazioni che effettivamente sono impegnate o intendono impegnarsi in attività di volontariato;
- iv) le domande per l’ammissione dei nuovi soci devono contenere l’impegno ad osservare lo statuto dei CSV e a svolgere un ruolo propositivo per il funzionamento dello stesso,

l'eventuale regolamento interno e le disposizioni e le linee di indirizzo degli organi sociali e essere corredate dalla documentazione relativa a statuto, regolamento, composizione degli organi sociali e ogni altra informazione reputata indispensabile per verificare la natura e la coerenza delle regole di comportamento dell'ente aderente ai principi di base dell'azione volontaria.

- v) Le domande, firmate da legale rappresentante, è opportuno che contengano inoltre l'indicazione dell'eventuale differente rappresentante permanente dell'organizzazione socia per le relazioni con il CSV.

Le domande di ammissione sono vagliate dagli organismi competenti per statuto del CSV che deliberano sull'accettazione o rigetto delle domande stesse fornendo adeguate motivazioni rispetto a eventuali esclusioni. Il rigetto della domanda di adesione deve essere motivato per iscritto e l'ente richiedente può presentare ricorso entro tempi certi e ragionevoli, specificati in statuto e/o nel regolamento, agli organi preposti per dirimere contestazioni problemi di natura interna ai CSV. Sulle domande di ammissione, l'organismo competente del CSV comunica la propria decisione all'ente richiedente in tempi certi e ragionevoli specificati in statuto o nel regolamento. Qualora sussistano i requisiti di cui ai punti i) ii) iii) iv) e v) la richiesta di adesione deve essere comunque accettata e questo criterio serve a garantire che le procedure di adesione non siano viziate da interessi al mantenimento dello status quo o di controllo della base sociale che si scontrano con i principi della governance e con la necessità di legittimare in modo forte il radicamento sociale dei CSV all'interno del mondo del volontariato locale.

Possono richiedere l'adesione ai CSV anche le organizzazioni di secondo livello rappresentative di organizzazioni di volontariato iscritte o non iscritte al registro del volontariato. In questo caso possono essere introdotti criteri di pesatura particolari al fine di garantire a tali organizzazioni una rappresentanza adeguata all'interno dei Centri.

A seguito delle riflessioni effettuate nei capitoli 7.2 *“La garanzie del governo da parte del volontariato”* e 7.4 *“La rappresentatività,”*, vista la normativa esistente e le esperienze in essere in numerosi CSV tese a valorizzare le attività di volontariato diffuse in altre forme organizzative del terzo settore, fatta salva la necessità che l'indirizzo e il governo siano delle organizzazioni di volontariato, è possibile che siano posti in atto meccanismi tali da consentire la partecipazione delle organizzazioni di terzo settore prevedendo una limitazione del loro peso nell'ambito dei processi decisionali dei CSV, sia in termini di presenza della base sociale e sia in termini di accesso limitato agli organi e alle cariche sociali.

Quindi, nei CSV dove ciò sia ritenuto opportuno per le ragioni sopra evidenziate e per le

condizioni locali, possono essere pertanto associate con diritto di voto le altre forme giuridiche di organizzazioni senza fine di lucro, come ad esempio le Aps, o con vincoli alla non distribuzione degli utili, come le cooperative sociali, nella misura e nelle modalità comunque tali da garantire alle organizzazioni di volontariato di disporre dell'indirizzo e del governo dei CSV e quindi almeno della maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e una limitazione alla partecipazione agli altri organi sociali.

Nel caso in cui il numero degli enti diversi dalle organizzazioni di volontariato sia superiore al terzo dei soci vanno individuate modalità tali da limitare il diritto di voto a un numero non superiore al limite prefissato. Ciò può essere fatto o attraverso l'organizzazione di forme di rappresentanza separate da individuare per via elettiva attraverso assemblee separate oppure con altre limitazioni idonee a raggiungere lo scopo.

Per l'adesione da parte di enti diversi dalle organizzazioni di volontariato va considerato come requisito preferenziale la presenza all'interno di tali enti di una percentuale significativa di soci volontari attivi.

Il sistema di governance dei CSV deve inglobare anche misure tese a limitare il rischio del costituirsi di cordate arbitrariamente costituite ai fini del mantenimento dello status quo o del sovvertimento degli assetti di potere esistenti. Pertanto è opportuno prevedere che per potere votare il rinnovo delle cariche sociali sia necessario che gli enti si siano associati almeno sei mesi prima del rinnovo di tali cariche.

Ogni socio dispone di diritti e doveri. I diritti sono legati alla possibilità di esercitare un'influenza non solo formale ma anche sostanziale nella gestione e nei processi decisionali del CSV. Questo significa che i soci devono disporre dei momenti e degli spazi di discussione rispetto ai passaggi più importanti dei processi decisionali che non vanno visti soltanto come meri adempimenti burocratico formali, ma devono costituire occasioni di dibattito e confronto proficui in cui ciascuno abbia l'opportunità di manifestare le proprie opinioni. A tale scopo diventa preliminare fornire ai soci tutte le informazioni e la documentazione necessarie per potere esprimere un'opinione autonoma e consapevole.

I soci devono essere sempre informati in modo regolare in merito alle attività dei CSV. In particolare tutti i soci devono potere avere accesso all'iter di preparazione del piano pluriennale e annuale delle attività. Inoltre ai soci devono essere inviati i materiali informativi necessari per potere esprimere in modo consapevole la propria opinione e, soprattutto, con tempi certi e utili precedentemente all'approvazione dei principali documenti di programmazione e rendicontazione. Presso la sede comunque ogni socio ha la facoltà di visionare i documenti ritenuti necessari al fine della formazione di una sua decisione. Si tenga però conto, anche per evitare un eccessivo dovere

informativo a capo dell'amministrazione dei Centri, che la giurisprudenza ha ritenuto legittimo motivo di esclusione del socio la ripetuta e insistente richiesta di consultare e controllare a suo piacimento la contabilità dell'associazione, sul presupposto che la pretesa fosse "arbitraria e rilevante di una posizione di contrasto e di sfiducia verso gli altri soci". (Corte Appello Ancona n. 613 del 15.06.1966). Ulteriore limite è dettato dai doveri di tutela della privacy in tema di dati sensibili e personali.

Si ritiene quindi opportuno che i CSV provvedano a normare nel proprio regolamento tali accessi in modo che sia garantita sia la trasparenza e la massima partecipazione, sia il corretto, non discriminante ed efficiente utilizzo degli strumenti. Si consiglia a tale proposito l'utilizzo di sistemi informatici quali ad esempio le aree intranet nelle quali depositare i documenti con sezioni dedicate ai diversi ruoli svolti dai soci piuttosto che dai consiglieri ed altri.

A fianco dei diritti alla partecipazione i soci sono chiamati anche a uno specifico dovere di coinvolgimento nella gestione del CSV. Questo vuol dire che l'adesione ad un Centro non può essere un atto formale o a cui non corrisponde una piena responsabilizzazione rispetto al funzionamento e allo sviluppo dello stesso, perché solo a questa condizione la partecipazione del volontariato locale può diventare un fattore di miglioramento della qualità delle attività svolte. Tale principio va commisurato nelle forme, nelle modalità e nelle frequenze con la dimensione dell'ente socio e le sue caratteristiche. Particolare attenzione va posta soprattutto nei CSV dove il numero di soci è considerevole sia per la dimensione territoriale che per la densità di organizzazioni del territorio. Osservando il numero di Organizzazioni di Volontariato iscritte per bacino di utenza, rispetto ai CSV esistenti (dati ISTAT 2003), il 58% dei CSV avrebbe un bacino di OdV iscritte inferiore a 200, il 30% tra 200 e 500 OdV iscritte, il 12% più di 500. Considerato che in genere le iscritte costituiscono una cifra oscillante tra il 50% e il 70% delle organizzazioni di volontariato esistenti, si può comprendere come l'allargamento della base sociale, che coinvolge gran parte del volontariato in circa la metà dei CSV, deve far prevedere forme partecipative particolari.

Gli indirizzi verso cui orientare la sperimentazione possono essere due:

- 1) associare direttamente la gran parte delle organizzazioni, prevedendo però di attivare meccanismi di votazione per delega attraverso gruppi territoriali o per tipologie di esperienza; in questo modo la partecipazione avverrebbe attraverso il meccanismo dei delegati, classico in altri enti quali i sindacati e i partiti;
- 2) realizzare partecipazioni all'ente CSV di grandi dimensioni attraverso la partecipazione ad enti territoriali che poi si federano costituendo il CSV; qui si tratta invece di costituire veri e propri CSV federati, cioè costituiti da associazioni di secondo livello che associano odv territoriali, che poi a loro volta si federano in associazione di terzo livello che costituisce il vero e proprio CSV.

Al fine di una corretta funzionalità e responsabilità del CSV, è opportuno quindi inserire in statuto norme per cui i soci che non partecipano alle assemblee, anche attraverso forme innovative di partecipazione a distanza e/o di delega per un periodo superiore ai 2 anni di attività siano considerati decaduti, magari individuando forme intermedie di sollecitazione, di ascolto e di comune individuazione di forme adeguate che permettano una reale partecipazione.

Alla luce delle considerazioni fin qui riportate, si ritiene che non possano essere ammessi come soci dei CSV:

- i) le persone fisiche
- ii) gli enti i cui i legali rappresentanti abbiano subito condanne definitive
- iii) le società commerciali con fine di lucro
- iv) gli Enti pubblici
- v) i raggruppamenti temporanei di scopo

Pochissimi CSV oggi hanno tra i soci anche uno o più enti locali, in genere la Provincia e/o il Comune capoluogo di Provincia, per un totale di 12 enti locali in Italia. In generale si ritiene non opportuna tale scelta in ragione della natura e della missione del CSV. Cosa diversa e molto auspicabile è invece prevedere forme intense, ufficiali e normate di collaborazione tra il CSV e gli enti locali del proprio territorio, nelle funzioni di programmazione e valutazione delle attività svolte, nell'esercizio di attività e servizi comuni rivolti al volontariato, in progetti e azioni innovative tesi a favorire lo sviluppo del volontariato e la cultura della solidarietà, ma anche la conoscenza e la migliore collaborazione possibile tra questi ed altri enti, soggetti e il mondo del volontariato. Pur tuttavia, l'attuale presenza di enti locali nella governance può essere considerata un'eccezione a questo indirizzo con l'esplicita attenzione a mantenere i principi di questo documento.

Gli organismi competenti a statuto possono dichiarare decaduti i soci che mettono in atto comportamenti gravemente lesivi per l'immagine del CSV. Contro il provvedimento di decadenza è ammesso il ricorso agli organismi competenti previsti dallo statuto entro un tempo predefinito e comunque certo.

Per l'adesione a socio è possibile richiedere il versamento di una specifica quota associativa. La soglia associativa deve essere in ogni caso stabilita in una quota tale da non limitare la possibilità di associazione da parte di enti di minori dimensioni o con attività e/o patrimonio ridotti. L'uso di tale quota è destinato a incrementare il patrimonio del CSV.

10.2 L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci costituisce l'organismo che si colloca al cuore dei processi di governance dei CSV. Essa svolge la funzione di indirizzo e garanzia rispetto alla gestione del CSV ed è l'organismo fondativo della partecipazione istituzionale del volontariato alle attività dei Centri.

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le organizzazioni associate al CSV.

I compiti principali dell'Assemblea dei soci in genere sono:

- i) l'elezione del Consiglio direttivo,
- ii) l'eventuale elezione del Presidente (se non demandata al Consiglio direttivo),
- iii) la nomina degli organi di controllo e di garanzia,
- iv) la discussione e l'approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi,
- v) la discussione e l'approvazione delle relazioni annuali del Consiglio direttivo,
- vi) la discussione e l'approvazione dei programmi dell'attività annuali e pluriennali da svolgere;
- vii) la discussione e l'approvazione del bilancio sociale;
- viii) l'approvazione delle delibere sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione e delle delibere sulle proposte di modifica dello statuto;
- ix) l'assunzione delle decisioni di indirizzo riguardanti la collaborazione con gli interlocutori, i coordinamenti regionali dei CSV, CSVnet e l'adesione del CSV ad altri enti o simili decisioni,
- x) ogni altro compito definito a statuto coerente con le funzioni dell'organismo assembleare.

Nei CSV che scelgono questa opzione, l'Assemblea ha anche il potere di eleggere il Presidente. Il rapporto diretto tra Assemblea e elezione del Presidente rappresenta l'espressione più diretta della democraticità della governance dei CSV.

Le assemblee non possono essere pensate soltanto come momenti formali di approvazione di documenti e decisioni discusse da parte di minoranze di soci che ricoprono le cariche sociali apicali, oppure dalla componente tecnica dei Centri, ma devono essere momenti che permettono ai soci di esprimere la propria opinione, richiedere approfondimenti e avanzare istanze e suggerimenti utili per il miglioramento delle attività.

A tal fine:

- i) le convocazioni dell'Assemblea devono avvenire con un adeguato anticipo in modo da consentire la piena partecipazione dei soci;

- ii) la convocazione delle assemblee può essere preceduta a seconda della rilevanza degli argomenti trattati da momenti di informazione e discussione appositamente organizzati per permettere l'approfondimento delle tematiche oggetto di eventuale dibattito e approvazione, da utilizzarsi con attenzione per evitare di snaturare sia il senso del processo e sia l'organo statutario;
- iii) le convocazioni devono riportare un ordine del giorno che identifica con chiarezza gli argomenti che si intendono trattare nel corso dell'Assemblea. L'ordine del giorno va corredato inoltre dei materiali informativi necessari per consentire ai soci l'esercizio di una decisione consapevole. Tali materiali devono essere trasmessi ai soci in tempi adeguati a permetterne l'approfondimento o restare accessibili agli stessi soci presso la sede sempre in tempi adeguati;
- iv) l'orario di svolgimento delle assemblee deve essere congruo in termini di tempo e di scelta di orario per consentire l'articolazione democratica e partecipata del dibattito.

I partecipanti all'Assemblea con diritto di voto sono i rappresentanti legali o i delegati degli enti aderenti. Possono partecipare senza diritto di voto anche il Direttore, i membri degli organismi di controllo interni e i membri degli organismi di garanzia tranne il caso in cui in quell'Assemblea svolgano anche il ruolo di rappresentante di un socio.

L'Assemblea, oltre che essere il principale strumento di partecipazione della base sociale, può costituire anche un mezzo per perseguire altre finalità congruenti con la mission del CSV quali ad esempio aumentare il coinvolgimento dei portatori di interesse esterni al Centro oppure favorire la qualificazione del dibattito attraverso l'invito di soggetti esterni. Per questa ragione, è facoltà degli organismi competenti di invitare occasionalmente alle assemblee anche altri soggetti la cui presenza sia congruente con il raggiungimento della mission dell'ente e facendo attenzione che le modalità di partecipazione non ledano il diritto dei soci ad una adeguata e libera discussione, espressione di parere e di assunzione di decisione. Tali soggetti non hanno diritto di voto.

Ciascun membro dell'Assemblea ha diritto a un solo voto.

Nelle situazioni in cui esistano enti di primo livello con ampia numerosità sul territorio di competenza e con forme di rappresentanza di secondo livello, è opportuno studiare forme e modalità compatibili con la normativa vigente, al fine di evitare un eccesso di potere di influenza di soggetti che esprimono interessi simili, favorendo un'adesione complessiva e non singola di tali soggetti. Di conseguenza, qualora un ente associato sia rappresentativo di più enti il peso del voto potrebbe essere aumentato. In tali situazioni è opportuno che il peso massimo del voto sia

definito a priori e comunque non possa superare un massimo predefinito dei voti complessivamente esprimibili dal totale dei membri dell'Assemblea. Il nominativo dei membri dell'Assemblea così come le eventuali variazioni devono essere comunicate da parte degli enti associati al CSV. Ciascun ente socio ha la facoltà di delegare un altro membro dell'Assemblea nel caso di impossibilità a partecipare. È necessario porre un tetto massimo alle deleghe che ciascun membro può cumulare per singola Assemblea. Nella dimensione media dei CSV possiamo considerare che tale tetto possa essere dimensionato sulle due deleghe.

È necessario che Statuto o Regolamento prevedano le condizioni di validità dell'Assemblea. Si ritiene che l'Assemblea in prima convocazione sia valida con la presenza della metà dei soci aventi diritto, più uno. Se tale maggioranza non è presente l'Assemblea va riconvocata.

È importante, per dare significato al concetto di rappresentanza e democraticità nei processi decisionali dei CSV, porre un limite minimo di partecipazione al di sotto del quale un'Assemblea viene svuotata di valore. Il quorum minimo per ritenere valida un'Assemblea in seconda convocazione è preferenzialmente un terzo degli aventi diritto. Per le decisioni relative all'approvazione del bilancio consultivo e preventivo e all'approvazione del piano pluriennale e annuale di attività tale indicazione dovrebbe avere valore tassativo.

Per agevolare la partecipazione alle assemblee, possono essere previste in statuto anche norme (in alcuni Centri già ci sono) che attualizzano i meccanismi della convocazione (qualsiasi strumento di cui si possa avere una ricevuta di ritorno o ricezione, fax, mail, evitando l'uso esteso della Raccomandata A/R).

Altresì, per i CSV con base associativa molto ampia, è opportuno prevedere modalità che rendano possibile l'effettiva partecipazione delle organizzazioni socie anche quando queste siano di piccole dimensioni e distanti dal luogo effettivo dell'Assemblea, cioè quando di fatto la partecipazione continuativa, diretta, non è sempre possibile e compatibile con i tempi e le energie delle persone che presiedono o compongono l'organizzazione socia. In tali casi è bene e necessario individuare modalità che permettano un livello minimo di partecipazione che possa essere esercitato dall'organizzazione socia con effettività e qualità e nello stesso tempo che evitino il rischio per il CSV di avere livelli di partecipazione all'Assemblea ridotti o addirittura inferiori ai limiti di legge, immobilizzando la sua stessa attività. Le strade concrete per realizzare questo obiettivo possono essere di tre tipi:

- 1) sperimentare forme di partecipazione ed espressione di voto differenti dalla presenza fisica;
- 2) attivare meccanismi di votazione per delega attraverso gruppi territoriali o per tipologie di esperienza;
- 3) realizzare partecipazioni all'ente CSV di grandi dimensioni attraverso la partecipazione ad enti

territoriali che poi si federano costituendo il CSV.

Per la prima modalità si può considerare la possibilità del voto per corrispondenza (ancora soggetto ad ampi margini di contestazione) piuttosto che l'intervento dei soci in Assemblea (ordinaria e straordinaria) mediante mezzi di telecomunicazione, così come previsto per le società (vd. art. 2370, ultimo comma c.c.). In questa seconda ipotesi, si renderà necessario che nell'avviso di convocazione vengano indicati i luoghi collegati a cura dell'Associazione. La riunione effettiva si riterrà svolta nel luogo ove è presente il Presidente dell'Assemblea. I mezzi di telecomunicazione adottati dovranno assicurare, ai sensi dell'art. 2371, al Presidente dell'Assemblea di accertare la regolarità della costituzione dell'assemblea, l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; inoltre dovranno far sì che siano percepiti adeguatamente gli eventi assembleari ai fini della verbalizzazione e dovranno consentire la partecipazione alla discussione e alla votazione in modo simultaneo.

Nella seconda modalità si possono considerare meccanismi per i quali si possono svolgere incontri di gruppi territoriali o di soggetti simili dove affrontare le tematiche all'ordine del giorno e poi affidare delle deleghe ad alcuni soci. In questi casi è sempre meglio concentrare le deleghe su un numero plurale e non singolo in modo da rappresentare meglio differenti opinioni ed espressioni di voto. L'attenzione è quella di evitare che la forma di fatto snaturi la partecipazione e l'espressione di parere e di voto attraverso la delega utilizzando criteri più di appartenenza o fiducia personale che di effettiva condivisione.

Nella terza modalità si rimanda a quanto indicato nel capitolo soci in merito al meccanismo di adesione attraverso enti che poi si federano.

In ogni caso le modalità devono essere previste e normate in Statuto e Regolamento ed essere il più possibile trasparenti, efficienti, efficaci e tendenti a favorire il principio della maggiore effettiva partecipazione alla governance.

10.3 Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo chiamato a tradurre in atti concreti l'indirizzo politico del CSV di cui è responsabile l'Assemblea, ed in particolare a provvedere alla gestione vera e propria sia ordinaria che straordinaria. Come tale questo organismo assolve a una funzione molto rilevante nella governance dei Centri.

I compiti del Consiglio direttivo sono definiti nello statuto dei CSV. In linea di massima vanno

considerati compiti inderogabili:

- i) L'assunzione di tutte le decisioni necessarie per attuare il programma approvato dall'Assemblea, coordinate e raggruppate in delibere che definiscono per ciascuna azione le attività, le regole, le modalità organizzative, gli strumenti, le risorse e i mandati attuativi al Presidente, ad eventuali consiglieri delegati, all'eventuale Giunta e al Direttore;
- ii) L'approvazione dell'organico del CSV e delle linee di applicazione degli strumenti contrattuali per il personale, la stipula e la rescissione dei contratti di lavoro anche attraverso mandati al Presidente e al Direttore o all'eventuale Giunta esecutiva;
- iii) La scelta, la definizione della relazione professionale e l'attivazione e il recesso del rapporto di lavoro con il Direttore;
- iv) La proposta all'Assemblea della programmazione pluriennale e annuale, del bilancio preventivo e consuntivo, del bilancio sociale e delle rendicontazioni ai soci, agli organismi previsti per legge e agli interlocutori portatori di interesse;
- v) L'elaborazione e la decisione, o proposta all'Assemblea, delle relazioni con i soggetti interlocutori;
- vi) Le decisioni relative alla realizzazione delle collaborazioni con i coordinamenti regionali dove esistenti e con CSVnet;

È inoltre responsabilità primaria del Consiglio direttivo:

- i) lo svolgimento di funzioni di garanzia che le linee di indirizzo e gestione dei Centri siano coerenti con la mission e gli statuti del centro e le decisioni approvate dall'Assemblea dei soci;
- ii) la messa in atto di tutte le azioni finalizzate a favorire la partecipazione e il pieno coinvolgimento dei soci, del volontariato locale e dei portatori di interesse nella gestione e dell'individuazione delle linee di sviluppo del centro;
- iii) lo svolgimento di tutte le azioni tese a garantire l'efficienza e l'efficacia delle attività svolte;
- iv) lo svolgimento di tutte le azioni tese a garantire una corretta e trasparente gestione dei rapporti con il personale incarico di svolgere funzioni di direzione e coordinamento del centro;
- v) lo svolgimento di tutte le azioni tese a garantire la trasparenza e la possibilità di controllo da parte degli organismi terzi delle attività svolte e dei risultati conseguiti.

In quanto organismo a cui sono delegate responsabilità decisionali primarie, il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci. Il numero dei membri del Consiglio direttivo deve essere stabilito in statuto con la previsione di un minimo e un massimo di consiglieri possibili.

Le candidature a membro del Consiglio direttivo devono essere avanzate entro un periodo di tempo preciso e adeguato a consentire la valutazione delle singole candidature da parte dei soci. Le candidature devono in ogni caso essere corredate da informazioni utili affinché i soci possano scegliere in base alle strategie che i candidati intendono perseguire per il CSV e in base alle singole esperienze e appartenenze associative, al fine che il Consiglio direttivo eletto possa essere il più possibile rappresentativo delle caratteristiche e delle istanze del volontariato presente nel territorio di competenza.

Nel caso in cui il Presidente sia eletto dal Consiglio direttivo, i consiglieri sono chiamati a partecipare ad un dibattito sulle linee strategiche del CSV, presentando anche singolarmente o a gruppi proposte e contributi.

Nelle elezioni del Consiglio direttivo, è opportuno che ogni socio abbia diritto di esprimere un numero di voti non superiore ad un terzo dei componenti da eleggere, arrotondato all'unità superiore. Risulteranno eletti alle cariche sociali coloro che totalizzeranno il maggior numero di preferenze.

Il Consiglio direttivo deve avere una durata di tempo in carica definitiva al fine di consentire un avvicendamento delle cariche sociali e il pieno compimento del principio di rappresentatività del volontariato locale, ma nello stesso tempo una durata in carica necessaria ad esercitare il proprio mandato. In linea di massima la decorrenza del Consiglio può essere fissata orientativamente nella durata di un triennio o un quadriennio, con la possibilità limitata di rinnovi che limitino la partecipazione al consiglio da parte dei consiglieri nell'ordine di grandezza massimo del decennio.

Se un membro del Consiglio direttivo decade o si dimette deve essere sostituito secondo modalità previste in Statuto e Regolamento, rispettose della normativa in vigore, preferibilmente con meccanismi simili a quelli elettivi, in genere con il candidato non eletto che ha totalizzato il maggiore numero di preferenze.

La composizione del Consiglio direttivo deve essere rappresentativa delle diverse forme organizzative presenti all'interno del CSV. Come nel caso della base sociale anche nel direttivo, organo di governo del CSV, è necessario promuovere, garantire e tutelare il ruolo di indirizzo e governo dei CSV da parte del volontariato ed in particolare delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte ai registri regionali di cui alla legge 266/91. Quindi, anche in quei CSV che prevedano la presenza nella base associativa di altri soggetti del terzo settore secondo quanto

indicato nei capitoli 7.2, 7.4, 10.1 e 10.2, è necessario che la totalità o almeno l'ampia maggioranza dei membri sia espressione delle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo e non, in ogni caso non inferiore al 75%.

Al fine di garantire la maggioranza delle organizzazioni di volontariato e il principio di democrazia, possono essere svolte elezioni separate per le diverse tipologie di enti associati al Centro previa la fissazione di un numero corrispondente di rappresentanti in Consiglio proporzionale alla presenza delle diverse tipologie organizzative.

È possibile definire a monte anche una rappresentanza territoriale dei membri del Consiglio direttivo. Questa in particolare può costituire una opzione utile per i CSV di grandi dimensioni che estendono le proprie attività su un ambito territoriale molto esteso.

La carica di consigliere è una di quelle maggiormente sensibili al problema del conflitto di interesse. Essa pertanto non può essere cumulabile con altre cariche all'interno del CSV diversa da quella di rappresentante di un socio o Vicepresidente, o Presidente nel caso si preveda la sua elezione all'interno di esso. La carica di consigliere è inoltre incompatibile con incarichi di governo a livello pari o superiore all'ambito territoriale del CSV, o di incarichi amministrativi nelle province della propria regione (in caso di CSV regionali o pluriprovinciali) o nel comune capoluogo di regione e/o di provincia. La candidatura ad elezioni europee, nazionali e regionali dovrebbe causare inoltre automaticamente adeguate forme di sospensione dall'incarico di consigliere per evitare possibili interferenze nello svolgimento delle attività. Nei casi previsti, l'effettiva elezione dovrebbe causare automaticamente la decadenza.

Inoltre non possono fare parte del Consiglio direttivo:

- i) presidenti, legali rappresentanti di organizzazioni (società, fondazioni, associazioni di qualunque tipo) che abbiano rapporti stabili, continuativi e rilevanti di fornitura e/o collaborazione a titolo oneroso con il CSV, tranne che nel caso di organizzazioni di volontariato o proprie reti;
- ii) persone con pendenze penali passate in giudicato;
- iii) presidenti o rappresentanti legali di organismi istituzionalmente preposti al finanziamento e/o al controllo dell'Associazione (con eccezione dei membri del Coge, solo nel caso di componente designato secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1997)

È opportuno che i consiglieri soggetti di provvedimenti giudiziari o coinvolti in un'indagine, siano sospesi dall'incarico fino al termine del procedimento.

Al fine di rendere trasparente l'impegno dei consiglieri del direttivo alla fine di ogni anno di attività nella relazione di bilancio sociale vanno riportate le entità dei servizi significativi di cui hanno

beneficiario le organizzazioni di cui essi sono legali rappresentanti e l'incidenza sul complessivo dei servizi resi dal CSV.

Così come per i soci e per le altre cariche sociali, vale anche per i consiglieri il principio della responsabilità sostanziale oltre che formale a proferire il pieno impegno nello svolgimento delle attività istituzionali. Questo significa che l'impegno di consigliere va svolto con la maggiore assiduità e coinvolgimento possibili e non deve essere interpretato come una presenza passiva o di semplice facciata all'interno del consiglio. Vanno posti dunque dei limiti minimi di partecipazione che, se non rispettati, portano al decadimento della carica di consigliere. È opportuno in particolare un numero minimo di assenze ingiustificate per statuto o regolamento superato il quale subentra la decadenza da componente del Consiglio direttivo.

È importante che i consigli direttivi siano convocati con una frequenza tale da consentire l'effettivo approfondimento delle problematiche di gestione e sviluppo del CSV. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma su iniziativa del Presidente. La convocazione del Consiglio può essere richiesta anche da un numero minimo di consiglieri fissato da statuto o regolamento al fine di permettere la trattazione di punti dell'ordine del giorno reputati rilevanti di una parte significativa del consiglio.

Le riunioni del Consiglio direttivo vanno sempre verbalizzate e deve essere lasciata traccia visibile e intellegibile delle decisioni assunte e dei processi per il raggiungimento di esse. La documentazione relativa allo svolgimento dei consigli e delle decisioni assunte deve essere resa accessibile ai soci e, eventualmente, ad altri portatori di interesse, in un periodo di tempo certo e ragionevole previsto da statuto o regolamento, fatte salve le norme della privacy e quanto già esposto nel capitolo sui soci.

Al fine di rendere più produttive le attività del Consiglio direttivo è possibile prevedere l'attribuzione da parte dello stesso di deleghe operative specifiche per i singoli consiglieri. Lo svolgimento delle attività previste dalle deleghe deve essere coerente con le linee guida di gestione e sviluppo dei Centri deliberate dagli organi competenti.

Lo svolgimento dell'incarico di consigliere è a titolo gratuito fatto salvo i rimborsi spesa eventualmente previsti da statuto o regolamento.

10.4 Il Presidente

Il Presidente esercita le funzioni di legale rappresentante dei Centri ed è la figura politica di riferimento per la gestione e lo sviluppo degli stessi. Il Presidente inoltre assume l'importante ruolo e funzione di ricercare la massima condivisione e partecipazione, in modo che effettivamente il

CSV operi per tutto il volontariato.

I compiti principali del Presidente sono:

- i) la rappresentanza legale ed istituzionale del CSV. Il Presidente è inoltre responsabile delle linee strategiche del Centro nonché referente per i rapporti con i diversi portatori di interesse;
- ii) l'esercizio delle azioni finalizzate a garantire la congruenza delle attività del CSV con la sua mission istituzionale;
- iii) la convocazione e la predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- iv) la responsabilità politica di attuazione dei deliberati del consiglio e la relazione con il direttore.

Nella configurazione strategico organizzativa attribuita ai CSV dall'elaborazione svolta alle conferenze di Aosta, Chieti e Cagliari e descritta nella parte introduttiva del presente documento, così come i consiglieri, anche il Presidente non è solo una persona di buona volontà che si assume un compito che altri non hanno tempo o energie di svolgere ma assume su di sé una responsabilità istituzionale direttamente collegata all'esplicitazione di un documento politico-strategico contenente i principi per lo sviluppo e il governo del CSV, con i quali il candidato intende caratterizzare la propria candidatura, da non confondersi con il documento di indirizzo programmatico che compete agli organi sociali. È opportuno, pertanto, che i criteri di scelta del Presidente si basino su un'attenta valutazione sia delle loro competenze, esperienze e capacità, che dell'indirizzo con il quale intende rappresentare e governare il funzionamento e lo sviluppo del CSV.

Il Presidente può essere eletto in alternativa dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo.

In entrambi i casi è chiamato a presentare anticipatamente un documento strategico di mandato contenente le linee di indirizzo principali con cui intende caratterizzare il proprio mandato.

In diversi Centri la figura del Presidente è individuata tradizionalmente dal Consiglio direttivo una volta eletto. L'elezione da parte del Consiglio direttivo è più adatta a governare il processo elettivo per realtà di grandi dimensioni, dove i processi di costruzione del dibattito sono più difficoltosi e il rischio che la dialettica sfoci in posizioni conflittuali maggiori. Nei Centri di piccole o medie dimensioni l'elezione da parte dei consiglieri può comportare il rischio di indebolimento del processo democratico. Si possono avere dunque casi per i quali è opportuno che il Presidente del CSV sia eletto direttamente dall'Assemblea.

Nel caso in cui il Presidente sia eletto direttamente dall'Assemblea dei soci, è opportuno che l'elezione dei consiglieri avvenga contemporaneamente all'elezione del Presidente e i candidati

sono chiamati ad esprimersi sul/sui documento/i di indirizzo di mandato presentato/i dal/i candidato/i alla presidenza.

Le candidature al ruolo di Presidente, corredate dal documento di principi strategici, vanno depositate entro un tempo preciso, adeguato alla discussione e all'approfondimento da parte dei soci fissato in statuto e/o in regolamento. Dopo tale scadenza non è più possibile presentare candidature. Il documento strategico contiene in forma sintetica e chiaramente intellegibile gli indirizzi, le idee, gli obiettivi che si intendono raggiungere e ogni altra informazione che possa essere utile a qualificare dal punto di vista strategico e politico la candidatura a Presidente e quindi i principi che orienteranno l'indirizzo e il programma che poi verranno redatti e approvati dagli organi sociali e dalla struttura del CSV.

È opportuno inoltre che i candidati Presidenti presentino anche un proprio curriculum che deve permettere di desumere le competenze e l'esperienza del candidato nelle materie congruenti alle attività richieste per lo svolgimento delle funzioni di Presidente del CSV.

Candidature, documento strategico e curriculum dei candidati presidenti vanno resi disponibili ai soci in sedi e/o con strumenti tali da renderle accessibili a tutti in un tempo preciso antecedente alle elezioni, in modo da permettere la valutazione dei diversi profili e indirizzi.

Prima dell'Assemblea elettiva nel caso di presentazione di più candidature è facoltà del Presidente uscente di organizzare dei momenti di presentazione alla base sociale e discussione dei documenti strategici dei diversi candidati. Una presentazione e discussione preliminare dei documenti strategici può essere richiesta anche da parte dei soci con un numero minimo da stabilire in statuto o nel regolamento.

Nelle elezioni del Presidente da parte dell'Assemblea dei soci, ogni socio ha diritto di esprimere una sola preferenza. In caso di parità lo statuto o il regolamento devono contemplare i criteri di elezione del Presidente (ad esempio l'eletto più anziano, il più giovane, quello che ha ricoperto per più anni una carica sociale in un'organizzazione di volontariato, eccetera) oppure vanno indette nuove elezioni.

Nel caso di elezione da parte dei consiglieri, l'elezione del Presidente deve essere comunque accompagnata dalla presentazione di un documento politico-strategico, da non confondersi con il documento programmatico che compete agli organi sociali, ma un testo nel quale si identifichi l'approccio strategico di idea di CSV con cui il candidato intende caratterizzare la sua candidatura. L'elezione del Presidente in questo caso sarà successiva all'elezione dei singoli consiglieri.

Il Presidente dei CSV deve essere un rappresentante delle organizzazioni di volontariato

La carica di Presidente non è cumulabile con altre cariche all'interno del CSV.

L'assunzione della carica di Presidente è incompatibile con il ruolo di Direttore/Coordinatore, se

non per brevi periodi in caso di transizione o sostituzione del Direttore. Valgono inoltre gli stessi criteri di incompatibilità validi per i membri del Consiglio direttivo.

Per favorire l'esercizio pieno della democrazia deve essere posto un limite di durata alla carica di Presidente che, in ogni caso, non può eccedere i due mandati se il mandato è superiore a quattro anni, o i tre mandati se l'incarico è inferiore o pari a quattro anni.

Qualora il Presidente sia eletto con il Consiglio direttivo già in carica il suo mandato cessa con quello del consiglio; in tale caso è inopportuno che venga considerato come mandato pieno per il calcolo della rieleggibilità.

10.5 Il Vicepresidente

Il Presidente è affiancato da uno o più Vicepresidenti. In caso di impedimento da parte del Presidente la firma sociale e i compiti istituzionali è assunta da uno o più vicepresidenti. Il Vicepresidente o i Vicepresidenti vengono scelti direttamente dal Consiglio direttivo una volta insediatosi. Nel caso il Vicepresidente o i Vicepresidenti debbano sostituire il Presidente per un periodo superiore ai sei mesi devono essere indette nuove elezioni.

10.6 La Giunta esecutiva

Se tale possibilità è inserita in statuto o nel regolamento, il Consiglio direttivo dei CSV può nominare una Giunta esecutiva. La Giunta esecutiva è un organismo che può essere istituito con il fine di migliorare l'efficacia delle attività del Consiglio direttivo.

I compiti della Giunta esecutiva sono:

- i) istruire gli atti per il Consiglio direttivo;
- ii) aiutare il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;
- iii) assumere deleghe di funzioni attribuite al Consiglio o al Presidente su mandato del Consiglio direttivo.

I membri della Giunta esecutiva vengono scelti in base al principio di competenza e in ogni caso devono essere in maggioranza rappresentanti di organizzazioni di volontariato e preferibilmente consiglieri del Consiglio direttivo. I criteri di individuazione dei membri della Giunta esecutiva sono stabiliti per statuto o regolamenti. Della Giunta esecutiva fanno parte il Presidente e i membri eletti e vi partecipa il Direttore. La Giunta esecutiva rimane in carico per il periodo del mandato del Consiglio direttivo e decade con esso. La Giunta esecutiva agisce in linea coerente con le linee di indirizzo del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e risponde a tali organismi del proprio operato.

10.7 Gli organismi di controllo interni

Visti i principi illustrati nel paragrafo relativo alla trasparenza e controllo, si ritiene che sia opportuno che i CSV costituiscano al loro interno organi di controllo, che tra l'altro sono anche indirettamente previsti dalla normativa quando nel DM 8 ottobre 1997 afferma all'art. 2 comma 6 lett. d) che il Comitato di Gestione *“nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei Centri di servizio di cui al successivo art. 3”*.

In merito alla natura di tali organi di controllo, viste le riflessioni già citate e l'assenza di indicazioni normative specifiche per gli enti non profit, si ritiene di fare riferimento per analogia a quanto previsto dal Codice Civile per le società, dove è previsto il Collegio Sindacale, che esercita sia la funzione di vigilanza sull'amministrazione, sia la funzione di revisione legale dei conti.

Pertanto si ritiene che negli statuti dei CSV sia opportuno prevedere indicazioni precise inerenti il Collegio sindacale rifacendosi esplicitamente al Codice Civile negli articoli dal 2397 al 2409 dove sono indicati composizione, compiti, doveri, clausole di incompatibilità. A tale normativa va aggiunto chiaramente il rispetto di quanto previsto dal DM 8 ottobre 1997 circa la nomina di un componente dell'organo di controllo da parte del Comitato di Gestione.

In particolare si ritiene opportuno che:

Il collegio sindacale si componga di tre o cinque membri effettivi. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito nell'apposito Albo, tenendo conto che in tale caso è previsto il compenso secondo le norme in vigore.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri del Consiglio direttivo dell'ente gestore del CSV, gli amministratori o consiglieri, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori o consiglieri degli enti che controllano il CSV, tranne che nel caso del componente di nomina da parte del Comitato di Gestione;
- coloro che sono legati all'ente gestore del CSV o alle società o enti che lo controllano da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera

retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti per la loro nomina sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Nel caso si intenda prevedere la retribuzione annuale dei sindaci, se essa non è stabilita nello statuto dell'ente gestore, deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in coerenza con la normativa in vigore.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'ente gestore del CSV e sul suo concreto funzionamento, esercita inoltre il controllo contabile.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate attività. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, e sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci hanno diritto ad assistere alle adunanze del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, intervenendo esclusivamente nell'esercizio dello specifico loro ruolo e loro compito come sopra indicato.

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

In ogni altra situazione e più in generale si può, per analogia, fare riferimento adeguato agli articoli del Codice Civile dal 2397 al 2409 ter.

Nell'ambito della gestione degli accordi nazionali con gli interlocutori dei CSV, sarà opportuno prevedere forme di collaborazione e corresponsabilità fra questi organi di controllo e il ruolo del Comitato di Gestione, delle Fondazioni di origine bancaria, delle Istituzioni (Regioni ed Enti

locali), dei luoghi di coordinamento e rappresentanza del volontariato al fine di rendere i diversi strumenti di controllo complessivamente efficienti ed efficaci, nel rispetto dei ruoli di ciascuno, ma anche tendendo ad una semplificazione dei soggetti e delle procedure.

10.8 Gli organi di garanzia

I CSV si dotano anche di appositi organismi di garanzia. Tali organi svolgono la funzione di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna e si occupano di dirimere eventuali controversie che possono sorgere tra soci, tra questi e gli organi dirigenti, fra organi sociali. Il collegio rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio direttivo.

La nomina dei membri del collegio dei garanti spetta all'Assemblea. I membri del collegio dei garanti possono essere individuati tra i rappresentanti dei soci del CSV oppure al di fuori della base sociale. Caratteristiche dei garanti devono essere: l'autorevolezza; la comprovata esperienza; l'autonomia di valutazione e giudizio. Al fine di rendere visibili i criteri della scelta dei garanti il curriculum comprovante la loro autorevolezza va reso accessibile ai portatori di interesse del CSV.

11 La struttura organizzativa di gestione

La governance del CSV si avvale nella sua operatività di una struttura tecnico operativa. La struttura tecnico operativa dei CSV è di regola composta di un Direttore/Coordinatore e di uno staff esecutivo.

I CSV organizzano la propria struttura tecnico operativa con caratteristiche di imprenditorialità sociale e quindi avvalendosi di personale in prevalenza retribuito e professionalizzato e operando in modo efficiente e finalizzato al raggiungimento di obiettivi. La struttura tecnico operativa deve garantire in particolare l'erogazione di servizi confacenti ai bisogni del volontariato locale e agli obiettivi indicati nella programmazione pluriennale e annuale. Inoltre deve consentire agli organismi decisionali del CSV di disporre di informazioni ed elementi di valutazione tali da rispondere in modo corretto ed efficace alle esigenze di sviluppo e qualificazione del volontariato. Per l'effettuazione delle sue funzioni la struttura tecnico operativa deve essere capace e messa in grado di utilizzare strumenti di analisi dei bisogni, progettazione e programmazione, controllo di gestione e monitoraggio, rendicontazione economica e sociale e valutazione in modo congruente con quanto stabilito dalle linee guida di CSVnet in materia.

La struttura tecnico operativa ha la responsabilità della gestione operativa del CSV in coerenza con le linee guida decise dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo e in attinenza con la mission istitutiva del CSV.

11.1 Il Direttore/Coordinatore

Ogni CSV si avvale della figura di un Direttore o in subordine di un Coordinatore che è responsabile dello staff operativo.

Il Direttore/Coordinatore viene selezionato in base a un profilo di competenze approvato dal Consiglio direttivo e in linea con i compiti necessari a gestire il Centro in modo congruente con le sue finalità e la sua mission.

Il Direttore/Coordinatore è di norma un dipendente assunto a tempo indeterminato oppure per la durata del mandato del consiglio.

Per selezionare il Direttore/Coordinatore è necessario procedere ad un percorso aperto trasparente e pubblico che permetta di valutare comparativamente le eventuali candidature. La selezione del Direttore/Coordinatore può essere svolta direttamente dal Presidente e da alcuni membri del Consiglio direttivo oppure da personale specializzato nella selezione del personale.

L'iter di selezione deve essere reso pubblico.

In ogni caso il Direttore/Coordinatore del Centro deve disporre di un curriculum che certifica le sue competenze in materia di gestione e organizzazione. È preferibile che il Direttore/Coordinatore abbia conoscenza del mondo del volontariato.

Il curriculum del Direttore va reso accessibile ai soci e inserito nel sito internet del Centro.

Il Direttore/Coordinatore del CSV ha la responsabilità della struttura tecnico operativa e ne risponde al Consiglio direttivo e all'Assemblea dei soci. Collabora in modo attivo con il Presidente e il direttivo nelle attività di gestione del Centro.

Di norma partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e, laddove è istituita, alle sedute della Giunta esecutiva, con l'esclusione delle situazioni di possibile conflitto di interesse. I compiti del Direttore/Coordinatore sono:

- i) attuare i deliberati degli organi sociali ed in particolare attuare, attraverso lo staff, gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e della Giunta Esecutiva;
- ii) assumere la responsabilità dello svolgimento efficiente e efficace delle attività operative del centro;

- iii) assumere la responsabilità della selezione, del coordinamento e della gestione del personale in base alle linee guida definite dal Consiglio direttivo;
- iv) gestire e coordinare tecnicamente, insieme al Presidente ed eventuali consiglieri con deleghe, e secondo l'indirizzo degli organi sociali lo svolgimento del processo di elaborazione del piano annuale e del piano pluriennale delle attività, secondo modalità tali da valorizzare la piena partecipazione del volontariato locale e dei principali portatori di interesse del CSV;
- v) elaborare insieme al Presidente ed eventuali consiglieri con deleghe, in collaborazione con lo staff, il bilancio preventivo e consuntivo, secondo gli indirizzi degli organi sociali;
- vi) elaborare insieme al Presidente ed eventuali consiglieri con deleghe, in collaborazione con lo staff, il bilancio sociale, secondo gli indirizzi degli organi sociali;
- vii) predisporre, insieme al Presidente e secondo gli indirizzi degli organi sociali le iniziative e i meccanismi organizzativi e operativi atti a favorire il raccordo e la collaborazione con i principali portatori di interesse del territorio;
- viii) predisporre le azioni necessarie a fornire elementi di valutazione rispetto alle attività svolte e allo sviluppo del CSV;
- ix) responsabilità nella gestione della segreteria degli organi sociali.

In relazione alla complessità dei compiti e alle dimensioni della struttura organizzativa il Direttore/Coordinatore può delegare, in accordo con il Presidente e il Consiglio direttivo, di volta in volta, parte delle sue funzioni a membri dello staff operativo.

La carica di Direttore/Coordinatore è incompatibile con quella di:

- i) Presidente e Vicepresidente;
- ii) Consigliere del CSV;
- iii) Membro del Comitato di Gestione o di un ente finanziatore del CSV.

Il Direttore/Coordinatore è inoltre incompatibile con le seguenti posizioni:

- i) persone con precedenti penali
- ii) coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado, del Presidente e dei consiglieri del Consiglio direttivo.

11.2 Il personale

Il personale è composto dalle seguenti persone:

- i) gli addetti all'erogazione dei servizi;
- ii) gli addetti allo svolgimento della pratiche amministrative;
- iii) gli addetti a altri compiti connessi con la realizzazione della mission del CSV.

Il personale può essere dipendente, collaboratore occasionale, collaboratore a progetto o consulente, nel rispetto della normativa del lavoro vigente. Il profilo del personale va individuato in funzione del raggiungimento degli obiettivi strategici di gestione e sviluppo del CSV. La selezione del personale è di competenza del Direttore/Coordinatore. Il personale deve disporre delle competenze necessarie allo svolgimento del ruolo. L'iter di selezione deve essere previsto con forme che garantiscano la trasparenza dei processi e delle scelte, pur nella giusta autonomia dell'ente gestore, con modalità adeguate alla tipologia di personale da individuare, prevedendo ad esempio iter e modalità differenziate tra personale stabile e continuativo e quello occasionale come formatori e consulenti. L'attivazione dei rapporti di lavoro e la loro interruzione sono approvati dal Consiglio direttivo, su proposta del Direttore. Una volta che hanno iniziato a svolgere servizio o collaborare con il CSV il loro curriculum deve essere accessibile ai soci e pubblicato sul sito internet del Centro.

In analogia a quanto previsto dall'art. 10 comma 6 lett. e) del DLgs 460/97, si ritiene opportuno che i CSV si impegnino a prevedere che la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi non sia superiore del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. È opportuno che tale criterio valga per ogni rapporto di lavoro del CSV, compresi quelli direttivi.

Sono incompatibili con il ruolo di membri del personale dei CSV le persone parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado del Presidente, a meno che si trovino in questa condizione essendo stati assunti prima dell'elezione del parente o affine a ruolo di Presidente.

Nel caso in cui una persona si trovi in tale ultima condizione è bene che il Consiglio deliberi che la responsabilità e gestione del personale sia assunta da un consigliere delegato e non dal Presidente.

ALLEGATI NORMATIVI

All 1

ESTRATTO LEGGE n. 266/91

Art. 1 - Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2 - Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3 - Organizzazione di volontariato

1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
 2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.
 3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
 4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.
 5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
- [...]

Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, Centri di Servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

ALL. 2**DECRETO MINISTERIALE 8 OTTOBRE 1997**

Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le regioni.

Il Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro degli Affari sociali

Visto l'art. 15. Comma 3 della Legge 11 agosto 1991. n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con Decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro per la Solidarietà Sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo; concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire per il tramite degli Enti locali, Centri di Servizio a disposizione delle Organizzazioni di volontariato, da queste gestiti con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la Legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il Decreto Legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il Decreto Ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della Legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli istituenti Centri di Servizio possano essere anche più di uno in ogni regione in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i Centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli Enti locali

Decreta:**Art. 1 - Destinazione delle somme**

1. Gli Enti di cui all'art. 12, comma 1, del Decreto Legislativo n. 356 del 1990, e le Casse di Risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della Legge 11 agosto 1991, n.266, destinandone:

a) il 50% al Fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1. costituito presso la Regione ove i predetti Enti e Casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o più altri fondi speciali scelti liberamente dai suddetti Enti e Casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli Enti in sede di approvazione del Bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo n. 356 del 1990 e dalle Casse di Risparmio all'atto di approvazione del Bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al Comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli Enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del Bilancio da parte del Ministero del Tesoro. Le somme sono accreditate al Fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al Presidente dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato di cui all'art. 12 della Legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le Casse di Risparmio italiane.

Art. 2 - Fondo speciale presso ogni regione.

1. Presso ogni Regione è istituito un Fondo speciale, denominato "Fondo di cui alla Legge n. 266 del 1991", nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli Enti e dalle Casse di cui all'art. 1 comma 1. del presente Decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi Enti e Casse. Esse sono disponibili per i Centri di Servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del Comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente Decreto.

2. Ogni Fondo speciale è amministrato da un Comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e della casse di cui all'art. 1. comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di

membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei Centri di Servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge 266/1991, attribuite ai Centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei Centri di Servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il Presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più Centri di Servizio nella regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituenti Centri di Servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i Centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i Centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei Centri di Servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i Centri di Servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei Centri di Servizio denominato elenco regionale dei Centri di Servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei Centri di Servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i Centri di Servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella, con provvedimento motivato, dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i Centri di Servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5

7. Agli enti e alle casse di cui all'art.1 comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei dodici mesi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultano del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia anche criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3 - Centri di Servizio

1 Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12 comma 1 della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al Comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i Centri di Servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;

b) oppure, in alternativa, un'entità giuridica costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei Centri di Servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art.3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I Centri di Servizio di cui alla lettera a) del comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art.2, comma 6, lettera c), nel caso in cui siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art.6 della legge 266 del 1991. I Centri di Servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art.6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento dell'attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I Centri di Servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai Centri di Servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Art. 4 - Compiti dei Centri di Servizio

1. I Centri di Servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

- a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
- c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;
- d) offrono informazioni, notizie, documentazione e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art.5 - Funzionamento dei Centri di Servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i Centri di Servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I Centri di Servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6 - Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione, all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al Presidente dell'Osservatorio nazionale sul volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal Presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7. - Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sulla base delle disposizioni in esso contenute.

ALL. 3**ESTRATTO DEL CODICE CIVILE****Art. 2397. Composizione del collegio.**

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2398. Presidenza del collegio.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Art. 2399. Cause d'ineleggibilità e di decadenza.

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Art. 2400. Nomina e cessazione dall'ufficio.

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società.

Art. 2401. Sostituzione.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

Art. 2402. Retribuzione.

La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Art. 2403. Doveri del collegio sindacale.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, terzo comma.

Art. 2403-bis. Poteri del collegio sindacale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti

organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5).

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2399.

L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Art. 2404. Riunioni e deliberazioni del collegio.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 2405. Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee.

I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

Art. 2406. Omissioni degli amministratori.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al Presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

Art. 2407. Responsabilità.

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.

Art. 2408. Denuncia al collegio sindacale.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione.

Art. 2409. Denuncia al tribunale.

Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunciare i fatti al tribunale con ricorso notificato anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il provvedimento è reclamabile.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Se le violazioni denunciate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e

convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.

Art. 2409-bis. Controllo contabile.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Art. 2409-ter. Funzioni di controllo contabile.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

La relazione comprende:

- a) un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società;
- b) una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati;
- c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione.

La relazione è datata e sottoscritta dal revisore.

La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma dell'articolo 2429.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.